



Il presente Set Informativo Modulo PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività.

Proteggi i tuoi beni con...

- Prevenzione e Assistenza, ai locali, al titolare, agli addetti in trasferta, diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente;
- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai beni aziendali a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, eventi straordinari e impianti, eventi atmosferici, calamità naturali ed eventi catastrofici. È possibile scegliere tra la formula Incendio All Risks e la formula Incendio e altri eventi Rischi nominati.
- In particolare, è possibile proteggersi per danni a locali, macchinari, attrezzature e merci della tua attività, e adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici;
- IN GUARDIA, la protezione Furto e Rapina per la tua attività e per i beni dei tuoi clienti.
- IN GUARDIA, la protezione Furto e Rapina per la tua attività e per i beni dei tuoi clienti.
- IN CONTINUITÀ, per avere subito a tua disposizione soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno che l'ha bloccata.

In particolare, è possibile scegliere una copertura danni per perdita di fatturato da interruzione di esercizio o una diaria per i giorni di interruzione o le maggiori spese che hai sostenuto per riaprire l'esercizio o un indennizzo supplementare per gestire le conseguenze del danno stesso.



Scopri la Protezione dell'attività di CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Danni da interruzione di esercizio, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani
Modulo Protezione dell'Attività

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani è destinato all'assicurazione di piccole imprese di produzione e artigiani per i rischi di danni ai beni, danni da interruzione di esercizio e Assistenza.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Sezione accessoria che può essere attivata con le Garanzie base del Modulo.

✓ ASSISTENZA AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate ad interventi di emergenza relative ai locali dell'azienda: *Invio di un idraulico; danni d'acqua; Invio di un elettricista; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro; Invio di un serrandista; Invio di un frigorista; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di un sorvegliante; Rientro anticipato; Trasloco.*

Sono inoltre previste le seguenti opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo:

ASSISTENZA AL TITOLARE

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze per il titolare dell'azienda: *Consulenza medica, Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia; Rientro dell'Assicurato convalascente; Consegna medicinali urgenti; Invio di un infermiere a domicilio; Invio di un fisioterapista al domicilio.*

ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze per gli Addetti in trasferta: *Consulenza medica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia; Viaggio di un familiare; Anticipo spese di prima necessità; Interprete a disposizione all'estero; Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia; Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri; Informazioni su centri specialistici.*

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

La forma All Risks della copertura Incendio copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento, **salvo quanto escluso in modo espreso**;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le Partite: "Fabbricato"; "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"; "Merci".

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite: "Merci in aumento"; "Merci in refrigerazione"; "Guasti macchine"; "Impianti di energia rinnovabile"; "Lastre esterne".

Col pagamento di un Premio aggiuntivo:

- la copertura può essere estesa a: Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; Fabbricati a uso civile abitazione; Effetti domestici
 - possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Ricorso terzi; Rischio locativo; Onorari dei periti e consulenti; Commercio on-line; Perdita di affitti; Beni presso altre ubicazioni estesa; Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca senza danno materiale diretto;*
- EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI: Eventi atmosferici (vento e grandine); Grandine su fragili; Sovraccarico neve; Sovraccarico neve estesa; Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici; Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati;**
- sono previste le seguenti ulteriori opzioni per ampliare la copertura: *Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile; Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi; Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili.*

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

La forma Rischi nominati copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonora, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro;
- ✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite:



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da: dolo dell'Assicurato; Alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; guida di veicoli o natanti a motore senza l'abilitazione prescritta, salvo il caso di guida con patente scaduta se in possesso dei requisiti per il rinnovo; uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio; tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro; abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni; operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; partecipazione a delitti, anche tentati; pratica di alcuni sport (pugilato, lotta, arti marziali, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci/idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore; paracadutismo; sport con uso di veicoli e natanti a motore); partecipazione a competizioni (o relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche non a carattere ricreativo; pratica di sport come attività professionale, anche secondaria, con un reddito di qualunque tipo; attività con uso di esplosivi o armi da fuoco; lavori in miniera, nel sottosuolo, in cave a giorno, pozzi e gallerie; attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore, pilota, personale di equipaggio di aerei; attività con uso di impalcature superiori ai 3 metri.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Sono esclusi i danni

- ✗ **che si verificano in occasione dei seguenti eventi se manca la prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto:** insurrezione; Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche; Maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; inquinamento in genere o contaminazione ambientale; trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- ✗ **causati dai o dovuti ai seguenti eventi:** assestamenti, restringimenti o dilatazioni che non sono conseguenza di altri eventi non esclusi; interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le Merci in lavorazione; anormale funzionamento di Macchinari non causato da altro evento non escluso e montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati; deterioramento o logorio che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; contaminazione di Merci non causata da altro evento non escluso; errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle Merci, vizio di Merci prodotte

Sono inoltre esclusi i danni

- ✗ **causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**
- ✗ **che derivano da ordinanze di Autorità;**
- ✗ **di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;**
- ✗ **di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;**
- ✗ **che derivano da: difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto o da eventi per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore; Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o altri beni senza causare agli stessi un Danno materiale e diretto;**
- ✗ **da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate o di Malattia pandemica o epidemica.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Sono esclusi i danni:

- ✗ **da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;**
- ✗ **che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore**

"Fabbricato"; "Macchinari, attrezzature e arredamento"; "Merci".

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite:

"Merci in aumento"; "Merci in refrigerazione"; "Guasti macchine"; "Impianti di energia rinnovabile"; "Lastre esterne".

Col pagamento di un Premio aggiuntivo

- la copertura può essere estesa a: Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; Fabbricati a uso civile abitazione; Effetti domestici
- possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:
Ricorso terzi; Rischio locativo; Commercio on-line; Perdita di affitti; Beni presso altre ubicazioni estesa;
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI: *Eventi sociopolitici; Acqua condotta e altri fluidi condotti; Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti; Spese di ricerca senza danno materiale diretto; Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Fenomeno elettrico - EVENTI NATURALI -*
EVENTI ATMOSFERICI: *Eventi atmosferici (vento e grandine); Grandine su fragili; Sovraccarico neve; Sovraccarico neve estesa; Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici; Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati;*
- sono previste le seguenti ulteriori opzioni per ampliare la copertura:
Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile; Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi; Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

✓ Copre i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Fabbricato"; "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"; "Terreni".

Se presente anche la sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati la copertura può inoltre essere estesa alla Partita "Rimanenze" ("Arredamento" – "Merci").

- ✓ Copre inoltre le spese di riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).
- ✓ Se attiva anche la sezione Incendio All Risks o la sezione Incendio e altri eventi Rischi nominati, sono inoltre coperte anche le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.
- ✓ Per i Terreni sono coperte solo le spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, se presente anche la sezione Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Allagamento e Bombe d'acqua; Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better).*

SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

✓ Copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Furto commesso con diverse modalità di violazione o aggiramento delle difese dei locali che contengono i beni assicurati.

Beni che possono essere assicurati

Può essere assicurata la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento" e, in aggiunta, la Partita "Merci all'aperto";

✓ In caso di Furto e Rapina su Portavalori, sono compresi i guasti provocati dai ladri al Fabbricato o ai Serramenti

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono essere attivate le seguenti integrazioni della copertura: *Merci in aumento; Merci e macchinari all'aperto; Impianti fissi all'aperto; Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori.*

SEZIONE IN CONTINUITÀ

Sezione accessoria le cui Garanzie possono essere attivate con altre Garanzie del Modulo (Garanzie di riferimento)

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO

✓ Sono assicurati la perdita di Quota Fatturato subita e le Spese supplementari sostenute dall'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie delle sezioni Incendio All Risks/Incendio e altri eventi Rischi nominati e Eventi naturali.

Insieme alla garanzia Quota fatturato, col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono inoltre essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Interruzione da parte dell'Autorità; Interruzione di pubblici servizi; Penalità di ritardo o mancata consegna; Interruzione da Fornitori; Interruzione da Clienti; Interdipendenza ubicazioni.*

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE

- ✓ *Diaria da interruzione dell'attività* ✓ *Maggiori spese*
 - ✓ *Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici* ✓ *Maggiori spese da furto*
- Al Modulo Protezione dell'Attività è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione del Patrimonio, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione all'attività e agli immobili aziendali, comprese le materie di lavoro, fisco, previdenza e circolazione stradale.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto;

- ✗ **che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto;**
- ✗ **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- ✗ **di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;**
- ✗ **alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- ✗ **che si verificano in conseguenza di un'insurrezione;**
- ✗ **da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
- ✗ **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o di altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La Garanzia non opera se:

- ✗ **i beni immobili sono in costruzione o sono già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi;**
- ✗ **i beni immobili sono gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione o sono costruiti in carenza di autorizzazioni, nonchè i beni in essi contenuti;**

Sono esclusi i danni:

- ✗ **conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;**
- ✗ **conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;**
- ✗ **relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione;**
- ✗ **di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti;**
- ✗ **da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate;**
- ✗ **conseguenti a: perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.**

SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

Sono esclusi i danni:

- ✗ **che si verificano in occasione di:** Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Frana, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, mareggiate; atti di Guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione o in occasione di Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche; confische e requisizioni in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con queste alcun rapporto;
- ✗ **da:** smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati in occasione di Incendio, Esplosione o Scoppio e da anormale distribuzione di freddo o fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- ✗ **determinati o agevolati con dolo o colpa grave da:** Assicurato, persone che abitano con lui o occupano i locali che contengono i beni assicurati o che comunicano con questi, dipendenti di tali soggetti, incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- ✗ **accaduti quando i locali che li contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (8 giorni per denaro e titoli di credito);**

SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

- ✗ **Danni da:** dolo o colpa grave dell'Assicurato; tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà dovute a cause esterne; indisponibilità di mezzi finanziari necessari alla ripresa dell'attività; modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza.
- ✗ **Danni che conseguono a prolungamento dell'inattività causati da:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità o da difficoltà dovute a cause esterne, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.
- ✗ **Danni e perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica e Servizi assicurativi connessi a Malattia pandemica o epidemica.**
- ✗ **Per le Garanzie diverse da Quota fatturato:** danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.
- ✗ **Per la Garanzia Maggiori spese da Furto:** danni da prolungamento dell'inattività causati da difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza e le garanzie In Guardia – Furto operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In solidità e In solidità Eventi naturali operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica *Pronto Avvocato* opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- **In caso di Sinistro con danni ai beni**: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno.
- **In caso di Furto**: dimostrare i danni subiti e avvisare i debitori se sono sottratti titoli di credito.
- **In caso di Sinistro di responsabilità civile** (Garanzie accessorie *Ricorso terzi* e *Rischio locativo*): presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficio Giudiziario; fornire le informazioni, le prove, gli atti e i documenti che occorrono alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- **Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale**: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire le informazioni necessarie.
- **Per la Garanzia Quota Fatturato**: a) comunicare, entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, l'ammontare di: Fatturato annuo aziendale e dei costi per materie prime, servizi e godimento beni di terzi riferiti al bilancio stesso, per rideterminare la Percentuale di indennizzo e la Somma assicurata; b) fare quanto è possibile per evitare o limitare ogni interruzione o riduzione dell'attività; c) fornire a proprie spese, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività; d) mettere a disposizione registri, libri, conti, fatture e altri documenti richiesti da Generali Italia o dai periti.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzia e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofici**, hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. Tali garanzie **iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni**. In caso di esercizio da parte di Generali Italia della facoltà di modifica, alla scadenza dell'annualità, delle condizioni di Premio della Garanzia **Danni da interruzione di esercizio – Quota fatturato** a seguito di aggiornamento della Somma assicurata in base ai dati di bilancio aggiornati oltre i limiti previsti, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio, la Garanzia cessa alla scadenza dell'annualità maggiorata di 30 giorni insieme alle Garanzie a questa accessorie, se attivate. L'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Le Garanzie della sezione Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato cessano automaticamente di operare quando si verifica una delle seguenti condizioni: fallimento o ammissione dell'azienda assicurata alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale; messa in liquidazione o cessazione dell'azienda assicurata; Quota Fatturato azzerata o negativa.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie**. Tale facoltà non è prevista per la Garanzia *Pronto Avvocato*.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. **Quando l'azienda assicurata chiude in perdita per almeno due esercizi consecutivi, Generali Italia può recedere con preavviso di 30 giorni dalle Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato**.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Danni da interruzione di esercizio, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani – Modulo Protezione dell'Attività

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS: *Esclusione danni da Eventi sociopolitici; Esclusione danni da Fenomeno elettrico; Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e da gelo.*

SEZIONE IN GUARDIA – FURTO: se dichiarata la presenza di impianto di allarme, è applicato uno sconto sul Premio delle Garanzie In guardia – Furto attivate. Lo sconto è maggiore se l'impianto è collegato a Centrale di sorveglianza. Se, per qualunque ragione, al momento del Sinistro l'impianto non è attivo, si applica lo Scoperto del 10% o del 15% (nel caso di impianto collegato a Centrale di sorveglianza).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AI LOCALI: Le Prestazioni non sono dovute nei casi di seguito indicati.

Invio idraulico per interventi di emergenza – Impianto idraulico e Interventi di emergenza per danni d'acqua: allagamento o interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, interruzione o rottura delle tubature esterne all'Azienda e negligenza dell'Assicurato; tracimazione da mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari ed elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza – Impianti di riscaldamento:** guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; **Invio elettricista per interventi di emergenza e Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Invio elettricista per interventi di emergenza:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore. **ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA Viaggio di un familiare:** sono escluse le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione; **Anticipo spese di prima necessità:** sono esclusi i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia in vigore in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato; **Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia:** la Prestazione non è dovuta se comporta violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Lastre esterne: danni durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e rigature. **Guasti macchine:** danni conseguenza naturale dell'uso/funzionamento; da montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione; in occasione di trasferimenti fuori dall'azienda, comprese le operazioni di carico e scarico; a tubi e valvole elettroniche, fonti di luce, utensileria e parti accessorie intercambiabili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi, componenti elettroniche delle apparecchiature; conseguenza di errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dall'acquisto dell'apparecchiatura/impianto o se attiva la garanzia contrattuale del costruttore o fornitore. **Ricorso terzi:** danni da inquinamento e danni a: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o ai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato; cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene. **Perdita di affitti:** danni da Malattia pandemica/epidemia. **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** spese di ricerca che derivano da infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive; gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione o rigurgito di fognature. **Eventi atmosferici (vento e grandine):** danni a Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari, verande e coperture di poggiosi, balconi o terrazze, tende esterne, tensostrutture, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, impianti all'aperto non fissati in modo stabile, impianti fotovoltaici e solari termici, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti e beni posti sotto gli stessi, beni all'aperto, lastre di fibrocemento, manufatti in plastica da grandine - **danni da** stillicidio, umidità, frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso di acqua piovana.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia.

Eventi sociopolitici: danni provocati da persone che occupano i Fabbricati per oltre 5 giorni; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi; avvenuti durante confisca, sequestro o requisizione dei beni o serrata. **Acqua condotta e altri fluidi condotti:** danni da umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito di fognatura, rottura di tubazioni per gelo se interrate, installate all'esterno, senza sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento assenti o fermi da più di 72 ore. **Fenomeno elettrico:** danni: alle Macchine elettroniche o mezzi di trasporto iscritti al PRA; da usura o mancata manutenzione; durante montaggi e smontaggi; da difetti noti all'Assicurato o di cui risponde il fornitore.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS **Danni da traboccamento d'acqua e altri fluidi e rigurgito fognature:** danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI **Sovraccarico neve:** danni da gelo, valanghe o slavine; in Fabbricati in abbandono, in costruzione/rifacimento o non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; di deformazione alle strutture portanti in legno; a tende, insegne, installazioni esterne, Fabbricati in legno, in plastica, aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande, coperture di poggiosi, balconi, terrazze; di rottura e deformazione delle grondaie; di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici o rottura di antenne e camini quando il danno non deriva da crollo totale o parziale del Fabbricato.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna copertura. Sisma: danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; a beni che non si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti delle Autorità competenti. **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica, Frane, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; alle Rimanenze poste all'aperto, alle Merci con base dal pavimento minore di 10 cm o in locali interrati o seminterrati. **Frana:** danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione; da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali artificiali, se la frana si è verificata nei dieci anni successivi ai lavori; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine; a cose mobili all'aperto; da frane già note o potenzialmente tali. **Sono sempre esclusi:** beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati; aeromobili e natanti. **Se non attivate Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati,** l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro. **Garanzia accessoria Allagamento e Bombe d'acqua:** danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.

SEZIONE IN GUARDIA – FURTO: **Merci all'aperto:** danni a motori fuoribordo, Impianti fissi e beni posti all'interno di veicoli e natanti.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AI LOCALI, AL TITOLARE, AGLI ADDETTI IN TRASFERTA

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito.**

Rientro anticipato: l'Assicurato deve trovarsi a oltre 20 km dalla sede dell'azienda. **Invio di un medico, di un'autoambulanza in Italia:** nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi; **Invio al domicilio di infermiere o fisioterapista:** un'ora al giorno per massimo 7 giorni per ciascun professionista; **Interprete a disposizione all'estero:** 8 ore; **Viaggio di un familiare:** solo Sinistri che avvengono a oltre 20 km dalla sede dell'azienda. **Ricerca e prenotazione centri ospedalieri** dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 18, esclusi festivi infrasettimanali. **Sono sempre escluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.**

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Delimitazioni per Eventi sociopolitici: danni da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione/distribuzione di energia, alterazione di prodotti da sospensione del lavoro; alterazione o omissione di controlli o manovre.

Delimitazioni per danni da gelo: Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro

Delimitazioni per danni da fenomeno elettrico: danni a Macchine elettroniche e Merci; da usura o carenza di manutenzione; che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto; dei quali risponde per contratto il costruttore o il fornitore; ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Delimitazioni per danni da crollo e collasso strutturale di fabbricati e macchinari: danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Si applicano gli Scoperti e le Franchigie di seguito indicati.

Merci in refrigerazione: per guasti in assenza sistemi di controllo all'impianto di produzione freddo Scoperto 20% minimo 250,00 euro; **Guasti macchine:** Scoperto 10% minimo 500,00 euro; **Commercio on line:** Scoperto 15%; **Eventi sociopolitici, Acqua condotta e altri fluidi condotti, Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature** (forma Incendio e Rischi nominati)/**Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature** (forma All Risks): Scoperti con minimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Fenomeno elettrico:** Scoperti con minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito di fognature:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** Franchigia 500,00 euro.

In assenza del “Permesso di Fuoco” o se accertato che l’Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure: 5% (se l’importo complessivo delle Somme assicurate per le Partite “Fabbricato”, “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” e “Merci” è inferiore a 1.000.000,00 di euro) o 20% (se tale importo è pari o superiore a 1.000.000,00 di euro) - eventuale minimo pari al minimo di Scoperto/Franchigia previsto per tipologia di danno.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS

Danni da gelo: Scoperti con minimi e massimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Danni di crollo e collasso strutturale:** Scoperto 10% minimo 300,00 euro – massimo 1.000,00 euro; **Furto e Rapina commessi su portavalori:** Scoperto 20%; **Danni per errori di manovra e movimentazione:** Franchigia 1.000,00 euro; **Danni da ogni altra causa:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa (non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione, Scoppio).

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI:

Si applicano gli Scoperti con minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa (**non superiore al 15%**)

Garanzia accessoria Allagamento e Bombe d’acqua: Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN GUARDIA – FURTO

Scoperti: 20% per Furto con uso fraudolento di chiavi o grimaldelli, rimozione o effrazione di Serramenti, attraverso pareti o tetto non conformi o in casodi mezzi di chiusura non conformi e per Furto e Rapina Valori su Portavalori o con veicoli ricoverati presso l’Assicurato - **20% col minimo di 100,00 euro** per Furto di merci all’aperto - **20% col minimo di 250,00 euro** per Furto di Impianti fissi all’aperto collocati su tetto, a parete, a terra - **25% col minimo 50,00 euro** per Furto con scasso di vetrinette esterne.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Quota fatturato: Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Diaria per interruzione di attività:** Franchigia di 3 giorni; **Indennità aggiuntiva impianti fotovoltaici:** Franchigia di 250,00 euro; **Maggiori spese da Furto:** Franchigia di 2 giorni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell’Attività è rivolto alle imprese che svolgono attività economiche di produzione, di installazione, di riparazione e di manutenzione che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie delle sezioni base (In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali, In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi Nominati e In Guardia – Furto) e le garanzie accessorie della sezione In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia *Pronto Avvocato*;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le Garanzie accessorie In Continuità.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all’indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
All’IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:


Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L’istanza deve essere inoltrata all’indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>È possibile attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per tutte le Garanzie In solidità e In solidità Eventi naturali, per le Garanzie In Continuità - Danni da interruzione di esercizio a queste riferite e per le Garanzie In Guardia - Furto. Le parti nominano un perito ciascuna e l’accordo è vincolante. L’istanza di attivazione deve essere indirizzata all’indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le **Garanzie Assistenza**, 21,25% per la copertura per **Guasti macchine** e per la Garanzia **Pronto Avvocato**; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per le **altre Garanzie**.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.



MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	11
DEFINIZIONI	11
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	25
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AI LOCALI	25
 Che cosa è assicurato?	25
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	25
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	26
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	26
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica	26
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	27
Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza	27
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	27
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	27
Art. 1.9 Invio di sorvegliante	28
Art. 1.10 Rientro anticipato	28
Art. 1.11 Trasloco	28
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AL TITOLARE	28
Art. 1.1 Consulenza medica	28
Art. 1.2 Invio di un medico in Italia	29
Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia	29

Art. 1.4 Rientro dell'Assicurato convalescente	29
Art. 1.5 Consegna medicinali urgenti	29
Art. 1.6 Invio di un infermiere al domicilio	29
Art. 1.7 Invio di un fisioterapista al domicilio	30
Prevenzione e Assistenza – ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA	30
 Che cosa è assicurato?	30
Art. 1.1 Consulenza medica	30
Art. 1.2 Invio di un medico in Italia	30
Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia	30
Art. 1.4 Viaggio di un familiare	30
Art. 1.5 Anticipo spese di prima necessità	31
Art. 1.6 Interprete a disposizione all'estero	31
Art. 1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia	31
Art. 1.8 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri	32
Art. 1.9 Informazioni su centri specialistici	32
Prevenzione e Assistenza – NORME COMUNI	32
 Che cosa NON è assicurato?	32
Art. 2.1 Esclusioni	32
 Ci sono limiti di copertura?	33
Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa	33
Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	33
 Dove vale la copertura?	33
Art. 4.1 Estensione territoriale	33
 Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti	33
Art. 5.1 Scheda Riepilogativa	33
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ALL RISKS	34
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	34
Art. 1.1 Rischi Assicurati	34
Art. 1.2 Beni Assicurati	35
 Che cosa NON è assicurato?	38
Art. 2.1 Esclusioni	38
 Ci sono limiti di copertura?	39
Art. 3.1 Limiti di copertura	39
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	40
Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici	41
Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti	42
Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo	42
Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico	43
Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale	43

Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione	43
Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa	43
Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni	43
 <i>Dove vale la copertura?</i>	43
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	44
Con quali condizioni operative assicuriamo	44
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	44
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	45
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	45
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	45
Art. 6.1 Garanzie accessorie	45
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI	52
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	55
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni ai Beni – Eventi Atmosferici	55
Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici	55
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	55
Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	55
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	56
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	56
Art. 1.1 Rischi assicurati	56
Art. 1.2 Beni Assicurati	57
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	60
Art. 2.1 Esclusioni	60
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	60
Art. 3.1 Limiti di copertura	60
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	60
 <i>Dove vale la copertura?</i>	61
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	61
Con quali condizioni operative assicuriamo	61
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva	61
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	62
Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile	63
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	63
Art. 7.1 Garanzie accessorie	63
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – EVENTI ATMOSFERICI	72
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	74
Arti. 7.1 Operatività delle Garanzie in Solidità - Danni ai beni – Eventi naturali - Eventi Atmosferici	74

Art. 7.2 Facoltà di recesso – Garanzie Eventi Atmosferici	74
 Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	74
Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	74
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	76
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	76
Art. 1.1 Rischi assicurati	76
Art. 1.2 Beni Assicurati	79
 Che cosa NON è assicurato?	80
Art. 2.1 Esclusioni	80
 Ci sono limiti di copertura?	81
Art. 3.1 Limiti di copertura	81
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione	81
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato	81
 Dove vale la copertura?	81
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	81
 Che obblighi ho?	82
Art. 5.1 Diritto d'ispezione	82
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	82
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	82
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici	82
 Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	82
Art. 7.1 Scheda Riepilogativa	82
CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA – FURTO	83
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	83
Art. 1.1 Rischi assicurati	83
Art. 1.2 Beni Assicurati	85
 Che cosa NON è assicurato?	87
Art. 2.1 Esclusioni	87
 Ci sono limiti di copertura?	88
Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato	88
 Dove vale la copertura?	88
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	88
Come opera la copertura	88
Art. 5.1 Caratteristiche del Fabbricato	88
Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali	89

	<i>Che obblighi ho?</i>	89
	Art. 6.1 Diritto di ispezione	89
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	90
	Art. 7.1 Garanzie accessorie	89
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	91
	Art. 8.1 Scheda Riepilogativa	91
	CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – QUOTA FATTURATO	92
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	92
	Art. 1.1 Rischi assicurati	92
	Art. 1.2 Operatività della garanzia	92
	Art. 1.3 Determinazione del danno	92
	Art. 1.4 Riserve di magazzino	93
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie</i>	93
	Art. 1.5 Garanzie accessorie	93
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	95
	Art. 2.1 Esclusioni	95
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	95
	Art. 3.1 Franchigia	95
	Art. 3.2 Limite massimo dell'indennizzo congiunto copertura danni diretti e danni indiretti	96
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	96
	Art. 4.1 Adeguamento della Somma assicurata Quota Fatturato e del Premio	96
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	98
	Art. 5.1 Facoltà di recesso dalla Garanzia Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato	98
	Art. 5.2 Cessazione del rischio Danni da interruzione di esercizio – Quota fatturato	98
	CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE	99
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	99
	Art. 6.1 Rischi assicurati	99
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	102
	Art. 7.1 Scheda riepilogativa	102
	CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	103
	<i>Che obblighi ho?</i>	103
	Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	103
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	103
	Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	103

	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	103
	Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	103
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO		104
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	104
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	104
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO - PREVENZIONE E ASSISTENZA		105
	Che obblighi ho?	105
	Quali obblighi ha l'impresa	
	Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	105
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE		105
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS		105
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI		105
	Che obblighi ho?	105
	Premessa	105
	Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	105
	Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	106
	Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	107
	Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	107
	Art. 1.5 Mandato dei periti	107
	Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	108
	Art. 1.7 Determinazione del danno	108
	Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale	110
	Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	111
	Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	111
	Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	112
	Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	112
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI		113
	Che obblighi ho?	113
	<i>Programma di Pronto Intervento Gruppo per</i>	113
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	113
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	113
	Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	113
	Art. 1.4 Mandato dei periti	114
	Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	114
	Art. 1.6 Determinazione del danno	114
	Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale	115
	Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	116
	Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	116
	Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa	117
	Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	117
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA - FURTO		118

 Che obblighi ho?	118
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	118
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	118
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	118
Art. 1.4 Mandato dei periti	119
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	119
Art. 1.6 Determinazione del danno	119
Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	120
Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro	120
Art. 1.9 Recuperi	120
Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	120
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO	121
 Che obblighi ho?	121
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro	121
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	121
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	121
Art. 1.4 Mandato dei periti	121
Art. 1.5 Pagamento dell'indennizzo	122
Art. 1.6 Anticipo indennizzi	122
Art. 1.7 Onorari dei periti e consulenti	122
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE	123
 Che obblighi ho?	123
 Come posso disdire le Garanzie?	123
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro dalle Garanzie Danni da interruzione di esercizio – Altre Garanzie	123

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione dell'Attività** è parte integrante del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza ai locali, al titolare, agli addetti in trasferta
- In Solidità - Danni ai beni, nelle due formule alternative che seguono:

FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

- Incendio All Risks
- Eventi Naturali - Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

- Incendio e altri eventi Rischi nominati
- Eventi straordinari e impianti
- Eventi Naturali - Eventi Atmosferici
- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

- In Guardia - Furto
- In Continuità - Danni da interruzione di esercizio

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni del Modulo Protezione dell'Attività, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks
- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
- In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- In Guardia - Furto

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività.

- In Solidità - Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati;
- In Solidità - Danni ai Beni - Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici;
- In Guardia - Furto.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Prevenzione e Assistenza	Le soluzioni di copertura Prevenzione e Assistenza attivabili con le Garanzie base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con i Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie



FORMULA CON OPZIONE INCENDIO ALL RISKS

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISK		
<ul style="list-style-type: none"> - Incendio All Risks: sono attivabili in modo indipendente le Partite: <ul style="list-style-type: none"> • “Fabbricato” • “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” • “Merci” - Rovina Ascensori e montacarichi - Colpa grave - Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile 		
<ul style="list-style-type: none"> - Furto e Rapina commessi su portavalori - Valori e Preziosi - Archivi e supporti informatici - Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari - Modelli e stampi 		Attive con Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
<ul style="list-style-type: none"> - Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre - Trasloco dei beni assicurati 		Attive con Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” o “Merci”
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con Partita “Fabbricato”
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Incendio All Risks: sono attivabili le Partite:	
	“Lastre esterne”	Attivabile con Partite “Fabbricato” o “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Guasti macchine”	Attivabile con Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Merci in aumento”	Attivabile con Partite “Fabbricato” o “Merci” o “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Merci in refrigerazione”	Attivabile con Partita “Merci”
	“Impianti di energia rinnovabile”	Attivabile con Partita “Fabbricato”
	Rischio locativo	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Ricorso terzi	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi - Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico - Effetti domestici 	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	Onorari dei periti e consulenti	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partite “Fabbricato” o “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” o “Merci”
	Beni presso altre ubicazioni estesa	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partite “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” o “Merci”
	Commercio on-line	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita “Merci”



	Fabbricati a uso civile abitazione	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Fabbricato"
	Perdita di affitti	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Fabbricato", se il Fabbricato è locato a terzi
	Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici attività allegato alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO
	Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> • Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i>
	Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i> • Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i>
	Spese di ricerca senza danno materiale diretto	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> - Partita "Fabbricato" • Incompatibile con <i>Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo</i>
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO		
	Esclusione danni da Eventi sociopolitici	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Esclusione danni da Fenomeno elettrico	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo	<ul style="list-style-type: none"> • Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> • Incompatibile con: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito delle fognature</i> - <i>Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i> - <i>Spese di ricerca senza danno materiale diretto</i>
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI		
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Eventi atmosferici (vento e grandine)	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i>
	Grandine su fragili	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i> - Partita "Fabbricato"
	Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici	Attivabile con <i>Grandine su fragili</i> - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	- Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati - Sovraccarico neve	Attivabili con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	Sovraccarico neve estesa	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI		



<p>Calamità naturali ed eventi catastrofici sono attivabili in modo indipendente le Partite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Fabbricato” - “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” - “Terreni” <p>per i rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisma • Alluvione, Inondazione, Esondazione • Frana 		
<p>Beni presso altre ubicazioni</p>		<p>Attiva con Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”</p>
<p>Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)</p>		<p>Attiva con Partita “Fabbricato”</p>
<p>Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</p>		<p>Attiva se attivata la sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks</p>
<p>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</p>		<p>Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>		
	<p>Calamità naturali ed eventi catastrofici Partita “Rimanenze” (per tale Partita, se attivata, è attiva anche la Garanzia <i>Beni presso altre ubicazioni</i>)</p>	<p>Attivabile con le Partite “Fabbricato” o “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” e con <i>Incendio All risks</i></p>
	<p>Allagamento e Bombe d’acqua</p>	<p>Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> e <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i></p>
	<p>Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d’acqua (Build Back Better)</p>	<p>Attivabile con la garanzia base per danni da <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>. Attiva anche per danni da <i>Allagamento e Bombe d’acqua</i>, se attivata anche tale garanzia accessoria.</p>
<p>IN GUARDIA – FURTO</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Furto - Partita “Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento” - Vetrinette interne ed esterne - Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva) - Assicurazione in locali non intercomunicanti - Trasloco dei beni assicurati - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato - Valori - Archivi e Supporti di Dati - Oggetti personali - Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali - Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre 		
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>		
	<p>Furto - Partita “Merci in aumento”</p>	<p>Attivabile con Partita “Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento”</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori - Merci e macchinari all'aperto - Impianti fissi all'aperto 	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con Furto
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO		
	<ul style="list-style-type: none"> - Impianto di allarme antintrusione - Impianto di allarme antintrusione collegato 	Attivabili in modo alternativo l'una rispetto all'altra con Furto
IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO		
	Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Incendio All Risks</i> • <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> Può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Maggiori spese da furto</i> • <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Spese supplementari - Interruzione da parte dell'Autorità - Interruzione di pubblici servizi - Interruzione da Fornitori - Interruzione da Clienti - Interdipendenza ubicazioni - Penalità di ritardo o mancata consegna - Aumento limite aggregato Danni materiali diretti e Danni da interruzione di esercizio 	Attivabili con Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato in modo indipendente l'una dall'altra.
	Diaria per interruzione dell'attività	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> Può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maggiori spese da furto</i> - <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i>
	Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> se acquistata la Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	Danni indiretti	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> Può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maggiori spese da furto</i> - <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i>
	Maggiori spese	Attivabile con <i>Incendio All Risks</i> Può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maggiori spese da furto</i> - <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici.</i>
	Maggiori spese da Furto	Attivabile con <i>In Guardia – Furto</i> Può essere acquistata in abbinamento a tutte le altre Garanzie della sezione In continuità – Danni da interruzione di esercizio



FORMULA CON OPZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI		
<ul style="list-style-type: none"> - Incendio e altri eventi Rischi nominati: sono attivabili in modo indipendente le Partite: <ul style="list-style-type: none"> • “Fabbricato” • “Macchinario - Attrezzatura -Arredamento” • “Merci” - Colpa grave - Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile 		
<ul style="list-style-type: none"> - Valori e Preziosi - Archivi e supporti informatici - Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari - Modelli e stampi 		Attive con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
<ul style="list-style-type: none"> - Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre - Trasloco dei beni assicurati 		Attive con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” o “Merci”
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attive con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Fabbricato”
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Incendio e altri eventi Rischi nominati: sono attivabili le Partite:	
	“Lastre esterne”	Attivabile con Partite “Fabbricato” o “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Guasti macchine”	Attivabile con Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Merci in aumento”	Attivabile con Partite “Fabbricato” o “Merci” o “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	“Merci in refrigerazione”	Attivabile con Partita “Merci”
	“Impianti di energia rinnovabile”	Attivabile con Partita “Fabbricato”
	Rischio locativo	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Ricorso terzi	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento limiti indennizzo Modelli e stampi - Mezzi di trasporto iscritti al PRA - Effetti domestici 	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”
	Beni presso altre ubicazioni estesa	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> - Partita “Macchinario-Attrezzatura - Arredamento” o “Merci”
	Commercio on-line	Attivabile con Partita “Merci”
	Fabbricati a uso civile abitazione	Attivabile con Partita “Fabbricato”
	Perdita di affitti	Attivabile con Partita “Fabbricato”, se il Fabbricato è locato a terzi



	Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> per i codici attività da 231 a 244 riportati nell'Elenco Codici attività alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI		
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	- Eventi sociopolitici - Acqua condotta e altri fluidi condotti - Fenomeno elettrico	Attivabili anche in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Spese di ricerca senza danno materiale diretto	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita "Fabbricato"
	Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i>
	Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Attivabile con <i>Acqua condotta e altri fluidi condotti</i> - Partita "Fabbricato"
	Spese di ricerca senza danno materiale diretto	Attivabile con <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i>
	Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Attiva se attivate entrambe le Garanzie accessorie con pagamento di un Premio aggiuntivo: - <i>Spese di ricerca e riparazione acqua condotta</i> - <i>Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature</i>
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI		
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Eventi atmosferici (vento e grandine)	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Grandine su fragili	Attivabile con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i> - Partita "Fabbricato"
	Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici	Attivabile con <i>Grandine su fragili</i> - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	- Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati - Sovraccarico neve	Attivabili in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Eventi atmosferici (vento e grandine)</i>
	Sovraccarico neve estesa	Attivabile con <i>Sovraccarico neve</i>
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI		
Calamità naturali ed eventi catastrofici sono attivabili in modo indipendente le Partite: - "Fabbricato" - "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" - "Terreni" per i rischi: • Sisma • Alluvione, Inondazione, Esondazione • Frana		
Beni presso altre ubicazioni		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> - Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con <i>Calamità naturali ed eventi catastrofici</i> e con Partita "Fabbricato"



Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata la sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata <i>Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile</i> anche nella sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Calamità naturali ed eventi catastrofali Partita "Rimanenze" (per tale Partita, se attivata, è attiva anche la Garanzia <i>Beni presso altre ubicazioni</i>)	Attivabile con le Partite "Fabbricato" o "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i>
	Allagamento e Bombe d'acqua	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> e <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i>
	Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)	Attivabile con la garanzia base per danni da <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i> . Attiva anche per danni da <i>Allagamento e Bombe d'acqua</i> , se attivata anche tale garanzia accessoria.
IN GUARDIA – FURTO		
<ul style="list-style-type: none"> - Furto - Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento" - Vetrinette interne ed esterne - Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva) - Assicurazione in locali non intercomunicanti - Trasloco dei beni assicurati - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato - Valori - Archivi e Supporti di Dati - Oggetti personali - Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali - Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre 		
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
	Furto Partita "Merci in aumento"	Attivabile con "Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento"
	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori - Mezzi di protezione e chiusura speciali - Merci e macchinari all'aperto - Impianti fissi all'aperto 	Attivabili anche in modo indipendente l'una dall'altra con <i>Furto</i>
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO		
	<ul style="list-style-type: none"> - Impianto di allarme antintrusione - Impianto di allarme antintrusione collegato 	
IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO		
	Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> • <i>Calamità naturali ed eventi catastrofali</i> Può essere acquistata in abbinamento a: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Maggiori spese da furto</i> • <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i>



	<ul style="list-style-type: none"> - Spese supplementari - Interruzione da parte dell'Autorità - Interruzione di pubblici servizi - Interruzione da Fornitori - Interruzione da Clienti - Interdipendenza ubicazioni - Penalità di ritardo o mancata consegna - Aumento limite aggregato Danni materiali diretti e Danni da interruzione di esercizio 	Attivabili con <i>Danni da interruzione di esercizio</i> - Quota Fatturato in modo indipendente l'una dall'altra.
	Diaria per interruzione dell'attività	Attivabile con Incendio e altri eventi Rischi nominati Può essere acquistata in abbinamento a: - Maggiori spese da furto - Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici
	Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici	Attivabile con <i>Incendio e altri eventi – Rischi nominati</i> se acquistata la Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	Danni indiretti	Attivabile con <i>Attivabile con Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> Può essere acquistata in abbinamento a: - <i>Maggiori spese da furto</i> - <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici</i>
	Maggiori spese	Attivabile con <i>Attivabile con Incendio e altri eventi Rischi nominati</i> Può essere acquistata in abbinamento a: - <i>Maggiori spese da furto</i> - <i>Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici.</i>
	Maggiori spese da Furto	Attivabile con In Guardia – Furto Può essere acquistata in abbinamento a tutte le altre Garanzie della sezione In continuità – Danni da interruzione di esercizio

GARANZIE Prevenzione e Assistenza BASE	GARANZIE PREVENZIONE E ASSISTENZA ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
ASSISTENZA AI LOCALI <ul style="list-style-type: none"> - Invio di un idraulico per interventi di emergenza - Interventi di emergenza per danni da acqua - Invio di un elettricista per interventi di emergenza - Fornitura temporanea di energia elettrica - Invio di un fabbro per interventi di emergenza - Invio di un serrandista in caso di emergenza - Invio di un frigorista per interventi di emergenza - Invio di un vetraio nelle 24 h - Invio di un sorvegliante - Rientro anticipato - TraslOCO 		Attivabile con una Garanzia base del Modulo



	ASSISTENZA AL TITOLARE - Consulenza medica - Invio di un medico in Italia - Invio di un'autoambulanza in Italia - Rientro dell'Assicurato convalescente - Consegna medicinali urgenti - Invio di un infermiere al domicilio - Invio di un fisioterapista a domicilio	Attivabile con Assistenza ai locali
	ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERTA: - Consulenza medica - Invio di un medico in Italia - Invio di un'autoambulanza in Italia - Viaggio di un familiare - Anticipo spese di prima necessità - Interprete a disposizione all'estero - Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia - Ricerca e prenotazione Centri ospedalieri - Informazioni su centri specialistici	Attivabile con Assistenza al titolare

GARANZIA Pronto Avvocato	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica	Sempre attiva con il Modulo Protezione dell'Attività. Non attiva se la durata del contratto è tra 2 e 40 anni e il pagamento del Premio è in unica soluzione per l'intero periodo di copertura (per esempio, contratto in abbinamento a un mutuo). Può essere disattivata se attivata la sola garanzia di legge Calamità naturali ed eventi catastrofici.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- **Box con esempi:**

 Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

Per l'attivazione di Prestazioni e servizi di Prevenzione e Assistenza il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde **800 572 572**
+39 02 58 240 565 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti::

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.



CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia <i>Assistenza al Titolare</i> : - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile dello stabilimento in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda	Il luogo situato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea. Le lesioni devono essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio e accertabili in maniera oggettiva.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Prestazione	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
Ricovero	Permanenza in Istituto di cura per almeno una notte.
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
Veicolo	Veicolo a uso proprio di proprietà dell'Azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e in particolare: - autovetture; - moto; - autocarri fino a 35 quintali.

DEFINIZIONI SPECIFICHE COMUNI:

- IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO - ALL RISKS
- IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI – RISCHI NOMINATI
- IN GUARDIA – FURTO



<p>Addetti (valida anche per la sezione Prevenzione e Assistenza, se attivata)</p>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p> </div>
<p>Allagamento</p>	<p>La presenza di acqua che si è accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.</p>
<p>Alluvione, Inondazione, Esondazione</p>	<p>Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.</p>
<p>Archivi</p>	<p>Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli Archivi Informatici.</p>
<p>Archivio Informatico</p>	<p>Insieme di Dati informatici o di Software memorizzati su Supporti di dati.</p>
<p>Bomba d'acqua</p>	<p>Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.</p>
<p>Danni diretti</p>	<p>Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito dalla copertura assicurativa.</p>
<p>Danni materiali</p>	<p>Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.</p>
<p>Dati informatici</p>	<p>Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.</p>
<p>Esplosione</p>	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>

Fabbricato	<p>Il complesso delle opere edili (escluso il valore dell'area) compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissi e gli infissi; • impianti fissi al servizio del fabbricato; • gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; • le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; • le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne; • le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune. <p>È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macchinario-Attrezzatura-Arredamento • Impianti di energia rinnovabile
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra (valida anche per la sezione In Continuità – Danni da interruzione di esercizio, se attivata)	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Hardware	<p>Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p> <p>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</p>
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idrici; • igienico-sanitari; • di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori, montacarichi; • elettrici; • di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). <p>Sono esclusi gli Impianti di energia rinnovabile.</p>
Impianti di energia rinnovabile: <ul style="list-style-type: none"> • Impianto fotovoltaico • Impianto solare termico • Impianto di cogenerazione con recupero dei fumi 	<p>Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e di ogni altro componente strettamente connesso all'impianto. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine. Sono comprese le batterie di accumulo.</p> <p>Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.</p> <p>Unico impianto per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica. Sono compresi solo gli impianti che utilizzano come fonte primaria combustibili fossili o organici non fossili e che recuperano l'energia sprigionata dalla combustione solo attraverso il riutilizzo dei fumi prodotti dalla combustione stessa.</p>



	<p>Per tutti i tipi di impianto previsti sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate; • le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti. <p>Quanto sopra ovunque posti secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.</p>
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Macchinario - Attrezzatura - Arredamento	<p>Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento e impianti che non rientrano nelle definizioni di Fabbricato e Impianti di energia rinnovabile, serbatoi e silos non in muratura, Macchine elettroniche.</p> <p>Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme; - tappezzerie, rivestimenti, serramenti. <p>È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivi • Archivio Informatico • Supporto di dati • Modelli e stampi • Oggetti personali • Valori
Macchine elettroniche	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata.</p> <p>Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.</p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari), impianti di allarme e segnalazione (per esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro o a ciascun danneggiato e a ciascuna annualità assicurativa, secondo quanto indicato nelle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione beni mobili non prodotti destinati alla vendita. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali che sono già stati versati.



Natanti e imbarcazioni	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.
Oggetti personali	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona e oggetti personali in genere. Non sono compresi Preziosi, Valori e veicoli a motore.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su tali metalli; pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni, il tutto per esclusivo uso personale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto/Supporto di Dati	Materiale fisso e intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
-------------------	---



Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con: <ul style="list-style-type: none"> • pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia o altre coibentazioni anche combustibili, rivestite o meno da intonaco, che hanno anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; • solai e struttura portante del Tetto anche in legno o in altri materiali combustibili; • copertura comunque costruita.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui queste sono necessarie. Tale possibilità è riferibile anche ai Dati informatici, alle informazioni e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Doloso	Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione - per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fenomeno elettrico	La manifestazione dei seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none"> - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto che di norma funzionano a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; - sovratensione: improvviso innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Guerra informatica (valida anche per la sezione In Continuità – Danni da interruzione di esercizio, se attivata)	L'uso di un Sistema Informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema Informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati convenzionalmente incombustibili i pannelli sandwich certificati MF Approved.



Infiammabili	I gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano; Le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali, per esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protetti nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici e informazioni effettuati da una terza parte.
Internet	Rete a accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Lastre esterne	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce che non costituiscono insegna.
Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono comprese le fonti di luce che non costituiscono insegna.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati a un uso strutturale, che consistono in elementi lignei formati da sottili lastre - dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione) e successivamente incollate a caldo tra loro. Sono convenzionalmente considerati Incombustibili.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Modelli e stampi	Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Pannello sandwich	Pannello composto da una struttura metallica esterna che racchiude e contiene al suo interno altro materiale isolante.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina: <ul style="list-style-type: none"> - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. È parificato a Virus: <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso); • qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
--------------------	--



Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli Archivi informatici.
Archivio Informatico	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Arredamento	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario : <ul style="list-style-type: none"> • tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti; • serramenti; • impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento; • ascensori e montacarichi; • impianti elettrici, impianti d'allarme.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso di tempo dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.
Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento); impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato. Sono comprese le Macchine Elettroniche. Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Archivi • Archivi informatici • Valori
Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modificazioni e integrazioni.
Danni diretti	Danni direttamente causati da evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.</p> <p>Sono esclusi i fabbricati in costruzione. È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura • Terreni
Frana	<p>Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</p>
Franchigia	<p>Importo fisso convenuto nella Scheda Riepilogativa, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'Indennizzo in caso di Sinistro.</p>
Furto	<p>Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.</p>
Hardware	<p>Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio: video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p> <p>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</p>
Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	<p>Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento); impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato.</p> <p>Sono comprese le macchine elettroniche.</p> <p>Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivi • Archivi informatici • Valori
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idrici; • igienico-sanitari; • di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori, montacarichi; • elettrici; • di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). <p>Sono compresi gli Impianti di energie rinnovabili se montati sul Tetto o su altre parti del Fabbricato.</p>
Impianti di energie rinnovabili	<p>Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.</p>
Implosione	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
Incendio	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>



Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari); • beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; • giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).
Massimale o Limite di Indennizzo	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Natanti e imbarcazioni	Unità da diporto e non, a vela, a motore e a remi.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
Primo Rischio Assoluto	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Scoperto	Importo convenuto in Polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.



Somma Assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza del Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.
Struttura in Bioedilizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità e robustezza.
Strutture in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
Struttura in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato se l'area coperta da tale porzione non supera 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.
Supporto/Supporto di dati	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o Governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.



Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, che determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. <p>È parificato a Virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, o sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso); • qualsiasi programma creato con dolo o frode allo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
--------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA – FURTO

Armadi forti	<p>Armadi di sicurezza e corazzati, a uno o due battenti, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente; - serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg.
Casseforti	<p>Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi idonei a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli Armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.</p>
Centrale di sorveglianza	<p>Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative a uno o più sistemi di rilevazione (antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc e simili) collegata con le Forze dell'Ordine o comunque in grado di provvedere autonomamente alle segnalazioni ricevute, mediante l'invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme, che provvede a effettuare un'accurata ispezione.</p>
Vetri stratificati di Sicurezza	<p>Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.</p> <p>Sono parificati ai Vetri stratificati di sicurezza i vetri antivandalismo/antieffrazione conformi alla norma UNI 356.</p>

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO

Fatturato	<p>I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.</p>
Franchigia	<p>Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato che si calcola come indicato all'articolo <i>Franchigia</i>, dove è riportato anche un esempio.</p>
Garanzie di riferimento	<p>Le seguenti Garanzie In solidità, se attive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati/ Incendio All Risks • Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti; • Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici; • Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali.



Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).
Percentuale di indennizzo	<p>Il rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Fatturato annuo aziendale detratti i Costi per materie prime, i Costi per servizi e i Costi per il godimento di beni di terzi (cosiddetto Valore Aggiunto, al netto delle variazioni delle rimanenze) e il Fatturato annuo aziendale stesso. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Esempio</p> <p>A. Fatturato annuo aziendale = 100.000,00 euro B. Costi per materie prime= 10.000,00 euro C. Costi per servizi =10.000,00 euro D. Costi per godimento di beni di terzi= 20.000,00 euro</p> <p>Percentuale di indennizzo = $\frac{[A - (B+C+D)] : A}{[100.000 - (10.000+10.000+20.000)] : 100.000} = 60\%$</p> <p>Attenzione: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi</p> </div>
Periodo di indennizzo	<p>Il periodo durante il quale i risultati dell'Attività caratteristica risentono delle conseguenze del Sinistro. Tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> inizia al momento in cui si verifica l'evento dannoso indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento; ha la durata massima indicata nella Scheda Riepilogativa come "Massimo periodo di indennizzo". <p>Il Periodo di indennizzo non si interrompe per effetto della scadenza, della risoluzione o della sospensione del contratto successive alla data del Sinistro.</p>
Primo Rischio Assoluto (PRA)	Forma di assicurazione che impegna Generali Italia a indennizzare il danno che si è verificato fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicare la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di sottoassicurazione ¹ .
Quota Fatturato	Il valore del Fatturato annuo aziendale moltiplicato per la Percentuale di indennizzo.
Somma assicurata	<p>L'importo indicato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Limiti di Indennizzo" per ciascuna delle Garanzie attivate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato; - Danni da interruzione di esercizio - Spese supplementari <p>La Somma assicurata per la Garanzia <i>Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato</i> coincide col valore della Quota Fatturato.</p>
Spese supplementari	<p>Le spese sostenute durante il Periodo di indennizzo al solo scopo di evitare o contenere la perdita di Quota Fatturato che altrimenti si sarebbe verificata a causa del Sinistro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> affitto di locali per trasferimento dell'attività; uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; lavoro straordinario del personale. </div>

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE



Franchigia	Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, che è espressa: <ul style="list-style-type: none"> • in giorni, per <ul style="list-style-type: none"> - <i>Diaria da interruzione dell'attività</i> - <i>Maggiori spese da Furto</i> • come importo in cifra fissa per <i>Indennità aggiuntiva per impianti fotovoltaici</i>
Garanzie di riferimento	<p>Per la Garanzia <i>Diaria da interruzione dell'attività</i>, le seguenti Garanzie In Solidità, se attive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati/Incendio All Risks; - Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti; - Danni ai beni - Eventi naturali - Eventi atmosferici. <p>Per la Garanzia <i>Danni indiretti</i>, le seguenti Garanzie In Solidità, se attive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati/Incendio All Risks; - Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti; - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici. <p>Per la Garanzia <i>Maggiori spese</i>, le seguenti Garanzie In Solidità, se attive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati/Incendio All Risks; - Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti; - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici. <p>Per la Garanzia <i>Indennità aggiuntiva per impianti fotovoltaici</i>, la Garanzia <i>Incendio e altri eventi Rischi nominati/Incendio All Risks</i> - Partita "Impianti a energia rinnovabile".</p> <p>Per la Garanzia <i>Maggiori spese da Furto</i>, la Garanzia In Guardia - Furto.</p>
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).

1 Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 58 240 565**.

Prevenzione e Assistenza ai locali, al titolare, agli addetti in trasferta

La Garanzia Prevenzione e Assistenza:

- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Patrimonio, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:

- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI LOCALI
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI LOCALI E AL TITOLARE
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI LOCALI, AL TITOLARE E AGLI ADDETTI IN TRASFERTA

ASSISTENZA AI LOCALI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di richiesta di intervento per guasto all'impianto idraulico o all'impianto di riscaldamento dei locali dell'Azienda la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un idraulico.

Impianto idraulico

Che cosa è assicurato

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- a) allagamento nei locali dell'Azienda provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione:

- per i casi a) e b) per i Sinistri dovuti a:
 - guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;
 - negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
 - rigurgito di fogna;
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento

Che cosa è assicurato

La prestazione è fornita nei seguenti casi:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della



- circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera necessari per la riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

In caso di richiesta di intervento per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'Azienda e del relativo contenuto a seguito di danni causati dallo spargimento di acqua, la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda, personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione

- per il caso a) per i Sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - rottura delle tubature esterne del fabbricato;
 - negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b) per i Sinistri dovuti a tracimazione conseguente a:
 - rigurgito di fogna;
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro. I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali dell'Azienda un elettricista.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:


- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica



Che cosa è assicurato

In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Azienda dovuta a guasto:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, per la fornitura temporanea di energia elettrica.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la prestazione in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Il costo dell'intervento è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento,

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un fabbro.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 550,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento,

la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un serrandista.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un frigorista.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.8 Invio di un vetraio nelle 24h

Che cosa è assicurato



In caso di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che provocano la rottura delle lastre dei locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa invia presso i locali assicurati un vetraio nelle 24 ore successive alla telefonata, **esclusi sabato, domenica e festivi**.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi del materiale necessario alla riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.9 Invio di sorvegliante

Che cosa è assicurato

In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali assicurati, la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza per l'invio di una persona per garantire la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

I costi del sorvegliante sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

Se titolare in caso di impresa individuale o il responsabile dell'ubicazione produttiva in caso di impresa svolta in forma societaria deve rientrare presso propria Azienda a causa di:

- uno degli eventi previsti dai precedenti articoli
- furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio,

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Se per rientrare più rapidamente l'Assicurato deve abbandonare un Veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un ulteriore biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il recupero del Veicolo.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione solo dopo aver ricevuto adeguata documentazione sulle cause del rientro anticipato.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa fornisce la prestazione quando l'Assicurato si trova a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Il costo dei biglietti è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.11 Trasloco

Che cosa è assicurato

Se a seguito di incendio, esplosione, scoppio, l'Assicurato deve fare un trasloco, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del tuo mobilio fino alla nuova sede o deposito in Italia.

Ci sono limiti di copertura

Il costo del trasloco è a carico Struttura Organizzativa fino a un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

ASSISTENZA AL TITOLARE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza medica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito Malattia improvvisa o Infortunio avvenuto durante l'attività lavorativa, ha bisogno di un consulto medico telefonico può contattare **24 ore su 24, 7 giorni su 7** i medici della Struttura Organizzativa.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.



Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.

La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

Art. 1.2 Invio di un medico in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** - è in Italia e ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa invia un medico convenzionato presso i locali dell'Azienda, sostenendo le spese. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, tramite autoambulanza.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera nei giorni feriali **dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in caso di Infortunio – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** – ha bisogno di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa invia un'ambulanza per il trasporto al centro medico più vicino e specializzato.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera nei giorni feriali **dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.4 Rientro dell'Assicurato convalescente

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in caso di Malattia improvvisa o Infortunio durante l'attività lavorativa, è convalescente e non può utilizzare il mezzo inizialmente previsto per tornare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa prenota un biglietto aereo (classe economica o ferroviario (prima classe) per l'Assicurato, un Familiare o un compagno di viaggio.

Il costo del biglietto è a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa può chiedere il biglietto del viaggio di ritorno non utilizzato.

Art. 1.5 Consegna medicinali urgenti

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio durante l'attività lavorativa ha bisogno di medicine come da prescrizione medica e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

Ci sono limiti di copertura

Il costo relativo ai medicinali e agli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

Che obblighi ho

L'Assicurato deve comunicare il motivo della richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il suo recapito telefonico.



ATTENZIONE

L'operatività della Prestazione è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e il contrasto del diffondersi di epidemie/pandemie sul territorio.

Art. 1.6 Invio di un infermiere al domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni



successive alle dimissioni ha bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa invia direttamente all'Assicurato un infermiere sostenendone le spese.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.7 Invio di un fisioterapista al domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa invia al suo domicilio un fisioterapista a sue spese.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per 1 ora al giorno per massimo 7 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

ASSISTENZA AGLI ADDETTI IN TRASFERITA



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza medica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito Malattia improvvisa o Infortunio avvenuto durante l'attività assicurata, ha bisogno di un consulto medico telefonico può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i medici della Struttura Organizzativa.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute, è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.

La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

Art. 1.2 Invio di un medico in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** - è in Italia e ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa invia un medico convenzionato nella località dove si trova l'Assicurato, sostenendo le spese.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati di intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato al centro medico idoneo più vicino, tramite autoambulanza.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera **nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.3 Invio di un'autoambulanza in Italia

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato in caso di Infortunio – **dopo una Consulenza medica con i medici della Struttura Organizzativa** – ha bisogno di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa invia un'ambulanza per il trasporto al centro medico più vicino e specializzato.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera nei giorni feriali **dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi.**

Questa Prestazione non è un intervento di emergenza. In caso di emergenza contattare il 118.

Art. 1.4 Viaggio di un familiare

Che cosa è assicurato



Se a seguito di Infortunio dovuti a incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il Veicolo dell'Assicurato, e l'Assicurato è ricoverato e i medici ritengono che non può essere trasferito prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa, a proprie spese, mette a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di Ricovero.

La Struttura Organizzativa prenota eventualmente un albergo sul posto per il familiare dell'Assicurato ricoverato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 160,00 euro.

Art. 1.5 Anticipo spese di prima necessità

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato deve sostenere delle spese impreviste in conseguenza Malattia improvvisa o Infortunio, la Struttura Organizzativa provvede per suo conto al pagamento, quale anticipo, di fatture/ricevute per le quali non è in grado di provvedere direttamente.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Per la Prestazione la Struttura Organizzativa anticipa fino a 2.500,00 euro.

Come opera la copertura

Questa Prestazione è corrisposta se compatibile con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese in cui si trova al momento l'Assicurato.

La Struttura Organizzativa anticipa il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo complessivo di euro 500,00. Se il totale delle fatture supera 500,00 euro la prestazione opera nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa riceve adeguate garanzie bancarie.

L'Assicurato deve restituire l'importo alla Struttura Organizzativa al suo rientro non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Se non provvede entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto l'anticipo, deve pagare anche gli interessi al tasso bancario corrente.

Art. 1.6 Interprete a disposizione all'estero

Che cosa è assicurato

Quando l'Assicurato si trova ricoverato in un istituto di cura all'estero e ha difficoltà con la lingua per comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa invia un interprete per i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto di Cura.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore lavorative.


Art. 1.7 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

Che cosa è assicurato

In caso di patologia riscontrata all'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia per cui si è reso necessario il suo Ricovero in una struttura ospedaliera della Regione di residenza, se le condizioni dell'Assicurato - accertate tramite contatto tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante - richiedono il trasferimento in un Istituto di cura specialistico in quanto non curabili nella struttura ospedaliera della Regione di residenza, la Struttura Organizzativa provvede a sue spese a:

- individuare e prenotare l'Istituto di cura in Italia ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni o della patologia dell'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni;
- assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Che cosa NON è assicurato



La Prestazione non è fornita quando il trasporto viola norme sanitarie nazionali o internazionali

Art. 1.8 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Malattia improvvisa e/o Infortunio, deve sottoporsi a intervento chirurgico può contattare la Struttura Organizzativa che, dopo approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvede a individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti – un Centro Ospedaliero attrezzato per l'intervento.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali;
- per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Art. 1.9 Informazioni su centri specialistici

Se l'Assicurato a seguito Infortunio, deve sottoporsi a intervento chirurgico può contattare la Struttura Organizzativa che, dopo approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvede a individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti – un centro ospedaliero attrezzato per l'intervento in Italia o all'estero.

Prevenzione e Assistenza - NORME COMUNI




Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali salvo quanto previsto al punto 6 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- c) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo salvo quanto previsto al punto 5 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del sinistro ha i requisiti per il rinnovo;
- f) uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio salvo quanto previsto al punto 4 dell'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- g) un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
- h) abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- i) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- j) partecipazione a delitti commessi o tentati dall'Assicurato;
- k) pratica dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, immersione con autorespiratore;
- l) pratica dello sport del paracadutismo;
- m) pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- n) partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- o) pratica di sport costituenti per te attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisca una qualsiasi fonte di reddito;
- p) svolgimento di attività con uso od impiego di esplosivi e/o armi da fuoco;
- q) svolgimento di lavori in miniera o nel sottosuolo;
- r) svolgimento di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie;



- s) svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei
- t) svolgimento di attività che comportino l'uso di impalcature superiori ai 3 metri.

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole Prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limite per annualità assicurativa

Fatte salve le condizioni particolari indicate per ciascuna Prestazione, Generali Italia fornisce le Prestazioni tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un massimo di 3 (tre) volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

Art. 3.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia **non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni operano nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, se non precisato un diverso ambito di operatività nella singola Prestazione.

Quando nelle Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano.

Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:


- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
 - indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
 - il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Art. 5.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ALL RISKS



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi Assicurati

Danni materiali e diretti

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, da qualunque causa è determinato, **salvo quanto in seguito escluso**.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli causati in maniera non sconsigliata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Danni consequenziali

Generali Italia indennizza anche i danni da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi,

se sono conseguenza di eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa che hanno colpito i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale.

Rovina Ascensori e montacarichi

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Furto e Rapina commessi su portavalori

Se assicurata la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura* della sezione Ci sono limiti di copertura?, l'assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti che derivano all'Assicurato da:

- Furto di Valori in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto degli stessi;
- Furto con destrezza di Valori, se la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
- Furto di Valori se vengono strappati di mano o di dosso alla persona che ha gli stessi;
- Rapina di Valori;

commessi, al di fuori dei locali, sull'Assicurato, i suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori o clienti, a uffici che hanno relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **fino a concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. Se opera anche In Guardia - Garanzia Furto, tale somma assicurata è elevata a 2.000,00 euro e si cumula alla somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento" della Garanzia Furto indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **con detrazione di un importo pari al 20% dell'ammontare del danno, senza tenere conto di eventuali altri Scoperti e Franchigie previsti nella Scheda Riepilogativa.**

Dove vale la copertura

La copertura opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge¹.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in



regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro. Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

PERMESSO DI FUOCO

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'Incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per eseguire i lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
 - contenitori con liquidi infiammabili;
 - polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;
- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata, i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiamma;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore, il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di Incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

Ci sono limiti di copertura

In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure sopra riportate, la copertura opera con uno Scoperto:

- del 5% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è inferiore a 1.000.000,00 di euro
- del 20% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni - mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- "Merci"
- "Impianti di energia rinnovabile"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La somma assicurata per la Partita "Merci" è aumentata della somma relativa alla Partita "**Merci in aumento**", se acquistata, per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori e Preziosi;**
- **Archivi e Supporti di Dati;**



- **Oggetti personali, di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;**
- **Modelli e stampi.**

L'assicurazione è prestata:

- per il **Fabbricato**:
 - in base al **“costo di ricostruzione a nuovo”**, escluso soltanto il valore dell'area;
 - in base al **“Valore allo stato d'uso”**, escluso soltanto il valore dell'area, se per l'ubicazione è richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce “Valore allo stato d'uso”**;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**:
 - in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - in base al **“Valore allo stato d'uso”**, se per l'ubicazione è richiamata nella **Scheda Riepilogativa la voce “Valore allo stato d'uso”**;
- per **Merchi** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita**, se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non è possibile sostituirle con Merchi equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione**;
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Dalla Partita **“Fabbricato”** sono esclusi i locali tenuti in locazione dal Contraente, se indicata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia **Rischio locativo**.

Dalla Partita **“Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”** sono esclusi:

- le **Macchine elettroniche** se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;
- i **beni in leasing**, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per **Archivi e Supporti di Dati** è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti.

Per i **Supporti di dati** sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Sono sempre esclusi:

- **gli impianti di energia rinnovabile** diversi da quelli indicati nella relativa Definizione;
- **trasformatori e inverter** con più di 10 anni di esercizio e **batterie di accumulo** con più di 8 anni di esercizio.

Ci sono limiti di copertura

- **Valori fino a un limite di 2.500,00 euro;**
- **Archivi e Supporti di Dati, fino a un limite di 5.000,00 euro;**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino a un limite di 5.000,00 euro;**
- **per le batterie di accumulo fino a un limite di 5.000,00 euro;**
- **Modelli e stampi, fino a un limite del 10% della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.**

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

Che cosa è assicurato

L'assicurazione delle Partite **“Merchi”** e **“Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”**, se attivate, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in Polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);



- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi, l'assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla relativa Partita.

Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto**

✓ Esempio

- Somma assicurata per la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 10.000,00 euro
- Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 20.000,00 euro
- Danno ai Macchinari presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro

Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" è di 20.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per i Macchinari presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 1.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 500,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (10.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata

Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

✓ Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro

Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro

Indennizzo totale: euro 105.000,00 (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:



- a) **30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";**
- b) **10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi".** Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95² e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Trasloco dei beni assicurati

Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati con le Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" e "Merci", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

¹ A parziale deroga dell'art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) del Codice civile.

² In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non indennizza i seguenti danni:

1. Danni che si verificano in occasione dei seguenti eventi:

- 1.1 **insurrezione;**
- 1.2 **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 1.3 **Maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
- 1.4 **Mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- 1.5 **Inquinamento in genere o contaminazione ambientale;**
- 1.6 **Trasporto o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale.**

La copertura **opera** per i danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate subiti dai beni assicurati anche in occasione degli eventi sopra elencati **se il Contraente/Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.**

2. Danni causati da o dovuti ai seguenti eventi:

- 2.1. **Assestamenti, restringimenti o dilatazioni; tali danni sono compresi se sono conseguenza di altro evento non escluso;**
- 2.2. **Interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggiano le Merci in lavorazione; tali danni sono in copertura se l'interruzione o l'alterazione che danneggia le Merci è causata da altro evento non escluso;**
- 2.3. **Anormale funzionamento di Macchinari; tali danni sono in copertura se l'anormale funzionamento di Macchinari è causato da altro evento non escluso;**
- 2.4. **Montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;**



- 2.5. **Deterioramento o logorio se sono conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da mancata o anormale manutenzione, da incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, da stillicidio, siccità, animali, insetti o vegetali in genere, da perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;**
- 2.6. **Errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte.**
- 2.7. **Contaminazione di Merci tra loro o con cose o altre sostanze;** tali danni sono in copertura se la contaminazione è causata da altro evento non escluso che ha colpito i beni assicurati;

Se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

3. Danni:

- 3.1. **causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;**
- 3.2. **che derivano da ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;**
- 3.3. **di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;**
- 3.4. **di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;**
- 3.5. **che derivano da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipula del contratto;**
- 3.6. **che derivano da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**
- 3.7. **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:**

- **interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse;**
- **indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare danno materiale e diretto agli stessi.**

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi;

- 3.8. **causati in modo diretto o indiretto da, accaduti attraverso, o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**

La copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Sono inoltre esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **Furto, Rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi,** salvo quanto precisato nel successivo articolo *Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici* per i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli;
2. **guasti o rotture meccanici;** sono compresi se provocati da altro evento non escluso;



3. **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas;** tali danni sono in copertura se la mancata o anormale distribuzione di energia è causata da altro evento non escluso che ha colpito i beni assicurati;
 4. **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;** se tali danni causano altri eventi non esclusi che provocano ai beni assicurati danni indennizzabili in base alle Garanzie attivate, Generali Italia indennizza la parte di danno che non rientra nelle esclusioni;
 5. **crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.**
- Sono inoltre esclusi i danni:
6. **indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.**
 7. **causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;**
 8. **subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;**

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo, se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;
- **la Franchigia**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità è determinata senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.



Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio di Franchigia

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Franchigia: 1.000,00 euro

Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 1.000,00 euro)

Esempio di Scoperto

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 10%

Importo scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)

Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 9.000,00 euro)



✓ **Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?**

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori, l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione:

Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro
(A)

Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione:

Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro
(B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 / 144.000,00) = 36.458,00 euro Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00 / 144.000,00) = 38.542,00 euro Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.

DELIMITAZIONI SU EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici

Per i Danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, Generali Italia non indennizza i danni da:

- interruzione di processi di lavorazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per i Danni materiali accaduti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicurati, se la stessa si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, Generali Italia indennizza solo i danni di Incendio, Esplosione, Scoppio e caduta aeromobili.

La copertura per gli Eventi sociopolitici, compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli, opera per ogni Sinistro:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite assicurate, come indicate nella Scheda Riepilogativa.

Se operano anche le Garanzie In Guardia - Furto, la copertura per i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli opera a integrazione di quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati*, lettere l) e m) delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto e solo per la parte dei danni che eccede i limiti di Indennizzo nelle stesse previsti.



✓ **Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?**

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.

Esempio 1

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00= 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.

Esempio 2

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo)

Art. 3.4 Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti

Per i Danni materiali causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua condotta e altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti tecnici idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento che esistono nei Fabbricati che contengono i beni assicurati, Generali Italia:

- non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- la copertura opera con i seguenti limiti:
 - con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
 - per le Merci con base posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento - esclusi i veicoli su gomma e le Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani.
 - con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa con massimo di Scoperto di 5.000,00 euro;
 - per le Merci poste in locali interrati o seminterrati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita "Merci" col massimo di 50.000,00 euro.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti

Per le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi condotti e le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere di conseguenza per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato (spese che sono in copertura se nella Scheda riepilogativa è riportata la voce "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti"), Generali Italia paga l'Indennizzo:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 3.5 Delimitazioni sui danni da gelo

Per i Danni materiali e causati in modo diretto da gelo, Generali Italia indennizza solo i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere che esistono nel Fabbricato che contiene i beni assicurati, se l'attività non è stata sospesa per più di 48 ore prima del Sinistro.

Per tale delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della percentuale di Scoperto e dei minimi e massimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, con il minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.



Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico

Per i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche e alle Merci;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula del contratto e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale

Generali Italia non indennizza i danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari se sono causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione. Tali danni sono in copertura se il crollo o collasso strutturale è causato da altro evento non escluso, anche se sussiste un errore di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione.

Per questa delimitazione di garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 300,00 euro e il massimo di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna Partita col massimo per tutte le Partite di 250.000,00 euro.

Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione

Per i danni da errori di manovra e movimentazione, per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato:

- con applicazione di una Franchigia di 1.000,00 euro;
- fino alla concorrenza di un importo di 25.000,00 euro.

DELIMITAZIONI SU ALTRI EVENTI

Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa

Per i Danni che derivano da ogni altra causa diversa da quelle indicate ai seguenti articoli:

- o **Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici**
- o **Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti**
- o **Delimitazioni sui danni da gelo**
- o **Delimitazioni sui danni da Fenomeno elettrico**
- o **Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale**
- o **Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione**

per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Tale Franchigia non si applica ai Sinistri da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni

Per le Macchine elettroniche, i Natanti e imbarcazioni, i veicoli iscritti al P.R.A., le Lastre esterne e le Lastre interne, la Garanzia opera solo per i danni causati da:

- Incendio, Esplosione e Scoppio;
- eventi previsti all'articolo **Delimitazioni sugli eventi sociopolitici**, se non esclusi dalla copertura;
- eventi previsti dalle Garanzie Eventi naturali - Eventi atmosferici, se attivate.





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.

Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici o in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale.

Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi.
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.
Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati assicurati della relativa classe; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alle Partite "Macchinario - Attrezzature - Arredamento", "Merci", se attivate, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.



Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli Esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati
- nei serbatoi dei veicoli
- nelle tubazioni di distribuzione
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riempitiva e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ allegato alla SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.

Per le attività dichiarate che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo espresso) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg.

Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci per quelle attività che lo prevedono in modo espresso.

Per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le Merci.

Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi devono essere effettuati con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



Che cosa è assicurato? Garanzie Accessorie

Art. 6.1 Garanzie accessorie

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Lastre esterne

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni della garanzia sui beni* della sezione *Ci sono limiti di copertura?*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne che derivano da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne è la causa, **fermo quanto previsto all'articolo Esclusioni e ai punti 2., 6. e 7. dell'articolo Limiti di copertura.**

Sono compresi i Danni materiali e diretti causati da persone diverse da Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.



Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso la presente Garanzia copre solo la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.

Guasti macchine

Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 2. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la partita "**Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**", compresi gli **Impianti al servizio del Fabbricato**, causati da guasti o rotture meccaniche.

Che cosa NON è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Esclusioni* della sezione *Che cosa NON è assicurato?*, Generali Italia non indennizza i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- b) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- c) che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall'azienda e relative operazioni di carico e scarico;
- d) ai tubi e valvole elettroniche, a lampade e altre fonti di luce; i danni a tali componenti sono compresi in copertura se sono conseguenza diretta di danni indennizzabili che si sono verificati anche su altre parti dei beni assicurati;
- e) a utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori);
- f) alle componenti elettroniche delle apparecchiature e impianti elettrici o meccanici, che si verificano durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- g) che sono conseguenza di errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto o comunque se attiva la garanzia prestata dal costruttore o fornitore per contratto.

BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- l'olio diatermico di caldaie;
- gli organi di frantumazione;
- i pali in legno a sostegno di cavi;
- i crogiuoli e gli elettrodi di forni;
- i cilindri dei laminatoi;
- i nastri dei forni di preriscaldamento;
- gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico;
- i preplastificatori;
- i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato;
- i dischi e le matrici di fotocompositrici;
- le fustelle di fustellatrici;
- i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione;
- le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione;



- le cisterne di autostazioni e autofficine;
- le mazze battenti e i blocchi incudine di magli;
- tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici;
- i beni che rientrano nella definizione di Macchine elettroniche.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro.

Merchi in refrigerazione

Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 6. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merchi in refrigerazione custodite in banchi armadi, celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorifero

che conseguono:

- a) agli eventi assicurati con la Garanzia *Incendio All Risks*, e relative Garanzie accessorie, se attivate, e con la sezione Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali, se attivata;
- b) ai seguenti eventi di natura accidentale: guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti in modo diretto all'impianto stesso.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

La Garanzia opera solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha durata continuativa di almeno 6 ore.

Il sistema di controllo di banchi armadi celle e magazzini frigoriferi deve consentire, se presente, di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre le 6 ore. In tal caso, il Contraente deve darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per:

- celle o magazzini frigoriferi, se l'impianto non è munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sopra descritte e il danno è causato da un evento di cui al punto b) della precedente sezione *Che cosa è assicurato*, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro;
- banchi e armadi frigoriferi, se il danno è causato da un evento di cui al punto b) della precedente sezione *Che cosa è assicurato*, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro.

Rischio locativo

Che cosa è assicurato

Generali Italia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini di legge², indennizza i Danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato con il criterio relativo alla Partita "Fabbricato" deprezzato in relazione a:

- grado di vetustà;
- stato di conservazione;
- modo di costruzione;
- ubicazione;
- destinazione;
- uso;
- e ogni altra circostanza concomitante.



Ricorso Terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerati terzi:

a) quando l'Assicurato è una persona fisica:

1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge², genitori e figli;

b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;
- le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate³ e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile⁴.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" - dell'all'articolo Beni assicurati:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a).**

Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo Beni assicurati, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".



Onorari dei periti e consulenti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa, paga:

- le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato ha scelto e nominato e la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- gli onorari di professionisti necessari per la riparazione o ricostruzione dei beni danneggiati e per produrre documenti contabili o di altra natura che l'Assicurato è tenuto a produrre per certificare che gli stessi sono coerenti con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, secondo la tabella dei rispettivi ordini professionali.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza di una somma pari al 5% dell'Indennizzo liquidabile per il Sinistro col massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa.

Beni presso altre ubicazioni estesa

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.

Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Commercio on-line

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:

- a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al proprio cliente;
- b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.

La Garanzia **opera** se:

- a) il cliente ha restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge;
- b) il cliente ha manifestato la volontà di recedere dall'acquisto con richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge, o ha richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- c) l'Assicurato ha provveduto al rimborso al cliente di quanto gli è dovuto, o ha provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- d) in caso di eventi dolosi è stata fatta denuncia alle autorità competenti;
- e) la vendita e la consegna dei prodotti sono effettuate a indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
- f) l'Assicurato può documentare l'avvenuta consegna al vettore.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia **non indennizza** i danni:

- causati **con colpa grave dell'Assicurato**;
- **indiretti di qualsiasi genere**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto del 15%;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 5.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Garanzia è valida per la vendita e la consegna di prodotti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Perdita di affitti



Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 8. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi;**
- **ai veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;**
- **da grandine ai veicoli posti all'aperto;**
- **da Fenomeno elettrico;**
- **ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**".

Fabbricati ad uso civile abitazione

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Fabbricato" i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Fabbricato".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita "Fabbricato".



Effetti domestici

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" anche gli effetti domestici (mobili, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la Garanzia *Ricorso terzi*.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Delimitazioni Acqua condotta e altri fluidi condotti*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni e rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma parte o di fabbricati contigui.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione dei veicoli su gomma e delle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani.
- .

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

I danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sono indennizzati fino ad un massimo del 30% della somma assicurata alla Partita "Merci" e col limite di 20.000,00 euro per uno o più Sinistri accaduti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Che cosa è assicurato

Se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa anche:



- le spese di riparazione o di sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o di altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati;
- le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato:

- con detrazione di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino alla concorrenza di 3.000,00 euro per annualità assicurativa.

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Esclusione dei danni da Eventi sociopolitici

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alla voce "Eventi sociopolitici", Generali Italia non indennizza i danni che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.

Tali danni sono invece indennizzati se il Contrente prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

Esclusioni danni da Acqua condotta e altri fluidi condotti, Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti e Danni da gelo

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurati" alle voci "Acqua condotta e altri fluidi condotti", "Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti" e "Danni da gelo", Generali Italia non indennizza i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici.

Esclusione dai danni da Fenomeno elettrico

Se indicato nella Scheda Riepilogativa "Non assicurato" alla voce "Fenomeno elettrico", Generali Italia non indennizza i Danni da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga del punto 4. dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci"
- e agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;



- b) subiti da verande e coperture di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;
- e) ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;
- f) subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;
- g) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- h) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- i) i beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).

Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in deroga a quanto riportato alla lettera d) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Grandine sui fragili

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.



Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati **se hanno strutture portanti verticali Incombustibili**.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i Fabbricati e le tettoie sopra indicati, **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie**.

Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono sempre esclusi i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", "**Merci**", "**Impianti di energia rinnovabile**" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni:

- di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato **se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti**;
- di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudicano la loro stabilità.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o in plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze;
- a Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

Sovraccarico neve estesa

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto indicato alla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i seguenti Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:

- ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini anche quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:



- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 10.000,00 euro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la copertura, durante il suddetto termine di inefficacia di 15 giorni, opera alle condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 8.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile
L'art.1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata) del Codice civile prevede che il conduttore deve rispondere della perdita e del deterioramento dell'immobile nel corso della locazione, anche se derivano da incendio:
- a meno che non fornisca la prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile,
- anche se causati da persone da lui ammesse anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile locato.
L'art.1589 (Incendio di cosa assicurata) del Codice civile disciplina la responsabilità del conduttore nei casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato è assicurato.
L'art.1611 (Incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice civile disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.

² Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

³ Ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile

⁴ Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."



CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli causati in maniera non sconsiderata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se si sono verificati all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma parte), e se detti impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** che non appartengono all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza anche:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidii;

causati da Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge¹.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione incendi anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, col minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro. Lo Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

PERMESSO DI FUOCO

L'Assicurato deve adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'Incendio a causa dell'utilizzo di fiamme o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate di eseguire lavori fuori dell'ordinario ciclo produttivo o lavorativo e al di fuori di aree di manutenzione stabilmente e appositamente attrezzate.

La procedura di "Permesso di fuoco" prevede la redazione di un documento in cui si certifica che i lavori a caldo non possono iniziare senza il consenso del responsabile della sicurezza e stabilisce che:

- l'area designata per l'effettuazione dei lavori a caldo o a fiamma libera non è caratterizzata dalla presenza di:
 - contenitori con liquidi infiammabili;
 - polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili compresi Pannelli sandwich con struttura esterna in materiali plastici o con isolamento in plastica espansa;



- il luogo delle operazioni deve essere mantenuto libero da eventuali materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Se tale distanza non può essere rispettata i lavori devono essere schermati con idonei pannelli ignifughi certificati;
- presso l'area di intervento devono essere presenti estintori portatili, coperte antifiama;
- deve essere mantenuta una continua sorveglianza durante le operazioni, anche durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- nelle successive 3 ore il luogo delle operazioni deve essere ispezionato a intervalli non superiori a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed estinguere eventuali principi di incendio che possono derivare dal calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

Ci sono limiti di copertura

In assenza del "Permesso di Fuoco", o se viene accertato che l'Incendio è conseguenza del mancato rispetto delle procedure sopra riportate, la copertura opera con uno Scoperto:

- del 5% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è inferiore a 1.000.000,00 di euro
- del 20% dell'ammontare del danno, se l'importo complessivo delle somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" è pari o superiore a 1.000.000,00 di euro

fermi i minimi di Scoperto o le Franchigie, se previsti nella Scheda Riepilogativa per le Garanzie attivate.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni - mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- "Fabbricato"
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"
- "Merci"
- "Impianti di energia rinnovabile"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La somma assicurata della Partita "Merci" è aumentata della somma relativa alla Partita "Merci in aumento", se acquistata, per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, **se è assicurata la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"**, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori e Preziosi;**
- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali, di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;**
- **Modelli e stampe.**

L'assicurazione è prestata:

- per il **Fabbricato**:
 - in base al **costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;**
 - in base al **"Valore allo stato d'uso", escluso soltanto il valore dell'area, se per l'ubicazione è richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso";**
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e Impianti di energia rinnovabile**:
 - in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - in base al **"Valore allo stato d'uso", se per l'ubicazione è richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce "Valore allo stato d'uso";**
- per **Merci** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non è possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi**, in base al **costo di riparazione o ricostruzione;**
- per i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa NON è assicurato

Dalla partita "Fabbricato" sono esclusi i locali tenuti in locazione dal Contraente, se indicata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia **Rischio locativo**.

Dalla Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" sono esclusi:

- **le Macchine elettroniche se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**



- i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.
- Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti.
Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Sono sempre esclusi:

- gli impianti di energia rinnovabile diversi da quelli indicati nella relativa Definizione;
- trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio.

Ci sono limiti di copertura

- Valori, fino a un limite di 2.500,00 euro;
- Archivi e Supporti di Dati, fino a un limite di 5.000,00 euro;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino a un limite di 5.000,00 euro;
- per le batterie di accumulo, fino ad un limite di 5.000,00 euro;
- Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita "Macchinario -Attrezzatura - Arredamento".

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

Che cosa è assicurato

L'assicurazione delle Partite "Merci", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", se attivate, per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi, l'assicurazione è prestata con un limite di Indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla relativa Partita.

Cosa significa che non si applica la regola proporzionale?

Quando non si applica la regola proporzionale l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, senza applicazione, quindi, della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.

In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Se viceversa, la regola proporzionale è esclusa, **la Garanzia assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto.**



Esempio

- Somma assicurata per la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 10.000,00 euro
- Valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento": 20.000,00 euro
- Danno ai Macchinari presso altre ubicazioni per un valore di 100,00 euro

Anche se il valore effettivo dei beni assicurati con la Partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" è di 20.000,00 euro, in base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, per i Macchinari presso altre ubicazioni viene pagato l'intero importo di 1.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, invece, si liquidano 500,00 euro, che rappresentano il 50% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (10.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (20.000,00 euro).



Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

Cosa significa indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro
Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- a) **30% dell'Indennizzo dovuto, per i residui non "pericolosi";**
- b) **10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi".** Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale), e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95² e successive modifiche e integrazioni. **In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Fabbricato", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Fabbricato" col limite del **20% dell'Indennizzo liquidabile.**

Trasloco dei beni assicurati

Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati con le Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" e "Merci", l'assicurazione è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

¹ A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile.

² In attuazione delle direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale, da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- b) che si verificano in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Nei casi sopra indicati, la copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di un'insurrezione; la copertura opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; rovina ascensori;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:
 - interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;
 - indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare Danno materiale e diretto agli stessi.

Se l'Atto cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- che si verificano in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- a Macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri Fenomeni elettrici causati da qualsiasi motivo, anche da fulmine;
- causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita, che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari alla somma delle percentuali, con un massimo del 35%.



Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità è determinata senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

✓ Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio di Franchigia

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Franchigia: 1.000,00 euro

Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 1.000,00 euro)

Esempio di Scoperto

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 10%

Importo scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)

Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 9.000,00 euro)

✓ Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori, l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente rimosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro - Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro (A)

Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro - Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro (B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 / 144.000,00) = 36.458,00 euro Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00 / 144.000,00) = 38.542,00 euro Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato



- 2. Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
- 3. Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale
- 4. Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

- 1. Strutture portanti verticali:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
- 2. Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare"
Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
- 3. Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
- 4. Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

- 1. Strutture portanti verticali:** Cemento armato e laterizi
- 2. Pareti esterne e Superfici del tetto:** in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.
Sono ammessi i pannelli sandwich certificati MF approved
- 3. Strutture portanti del tetto e Solai:** materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato
- 4. Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici

Per le classi sopra indicate:

- possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati della relativa classe assicurati; tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto;
- sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alle Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci", se attivate, sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.

Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti:

- in serbatoi completamente interrati;
- nei serbatoi dei veicoli;
- nelle tubazioni di distribuzione;
- in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto;
- all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi, ovunque posti, infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella Scheda Riepilogativa e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ



delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esclusa in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, per esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è prevista in modo esplicito l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza alcuna limitazione.

Per le attività dichiarate che appartengono al settore tessile e abbigliamento è tollerata (se non è esclusa in modo espresso) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati e simili) e di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti e simili) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nel determinare i quantitativi sopra illustrati non si tiene conto delle fibre rigenerate che contengono lana per almeno l'80%. Non opera alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono in modo espresso.

Per le attività dichiarate che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

Art. 5.3 Manutenzione sugli Impianti di energia rinnovabile

Gli Impianti di energia rinnovabile devono essere sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato, interno o esterno all'azienda.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se viene accertato il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione, l'Indennizzo è ridotto del 50%. Tale riduzione non si applica ai Sinistri che non sono conseguenza diretta del mancato rispetto degli obblighi di manutenzione.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 6.1 Garanzie accessorie

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Lastre esterne

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne causati da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni che derivano da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'articolo *Limiti di copertura*, i danni che si sono verificati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

Come opera la copertura

Nel determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Se assicurata la Partita "Fabbricato", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto dall'articolo *Rischi assicurati* e di quanto previsto dalle Garanzie accessorie attivate; in questo ultimo caso solo per la parte di danno che rientra nelle Franchigie o nello Scoperto previsti da tali Garanzie accessorie.

La Garanzia opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;
- le rigature.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, il limite di Indennizzo per singola lastra è di 5.000,00 euro.



Guasti macchine

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la Partita **“Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”**, compresi gli **Impianti al servizio del Fabbricato**, causati da guasti o rotture meccaniche.

Che cosa NON è assicurato

A integrazione di quanto previsto dall'articolo **Esclusioni della sezione Che cosa NON è assicurato?**, Generali Italia non indennizza i danni:

- a) di **deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione** che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- b) **indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;**
- c) **che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall'azienda e relative operazioni di carico e scarico;**
- d) **ai tubi e valvole elettroniche, a lampade e altre fonti di luce;** i danni a tali componenti sono compresi in copertura solo se sono conseguenza diretta di danni indennizzabili che si sono verificati anche su altre parti dei beni assicurati;
- e) **a utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere** (fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori);
- f) **alle componenti elettroniche delle apparecchiature e impianti elettrici o meccanici, che si verificano durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;**
- g) **che sono conseguenza di errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto o comunque se attiva la garanzia prestata dal costruttore o fornitore per contratto.**

BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- l'olio diatermico di caldaie;
- gli organi di frantumazione;
- i pali in legno a sostegno di cavi;
- i crogiuoli e gli elettrodi di forni;
- i cilindri dei laminatoi;
- i nastri dei forni di preriscaldamento;
- gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico;
- i preplastificatori;
- i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato;
- i dischi e le matrici di fotocompositrici;
- le fustelle di fustellatrici;
- i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione;
- le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione;
- le cisterne di autostazioni e autofficine;
- le mazze battenti e i blocchi incudine di magli;
- tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici;
- i beni che rientrano nella definizione di **Macchine elettroniche**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro.

Merci in refrigerazione

Che cosa è assicurato

A parziale deroga della lettera a) dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione, custodite in banchi armadi, celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo



- fuoriuscita del fluido frigorifero

che conseguono:

- agli eventi assicurati con la Garanzia *Incendio e altri eventi Rischi nominati* e relative Garanzie accessorie, se attivate, e con la sezione Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, se attivata;
- ai seguenti eventi di natura accidentale: guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti in modo diretto all'impianto stesso.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

La Garanzia opera solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha durata continuativa di almeno 6 ore.

Il sistema di controllo di banchi armadi, celle e magazzini frigoriferi deve consentire di rilevare, se presente, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre le 6 ore. In tal caso, il Contraente deve darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Per:

- **celle o magazzini frigoriferi, se l'impianto non è munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sopra descritte e il danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro;**
- **banchi e armadi frigoriferi, se il danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con applicazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di 250,00 euro.**

Rischio locativo

Che cosa è assicurato

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini di legge¹, indennizza i Danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato con il criterio relativo alla Partita Fabbriato deprezzato in relazione a:

- **grado di vetustà;**
- **stato di conservazione;**
- **modo di costruzione;**
- **ubicazione;**
- **destinazione;**
- **uso;**
- **e ogni altra circostanza concomitante.**

Ricorso Terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate del presente Modulo che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerate terzi:

- quando l'Assicurato è una persona fisica:**



1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;
 2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge², genitori e figli;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;
 - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate³ e i loro amministratori.

Sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
- c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve informare subito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile⁴.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" dell'articolo *Beni assicurati*:

- a) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa**;
- b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a).**

Aumento limiti di indennizzo Modelli e stampi

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, il limite di Indennizzo per Modelli e stampi è elevato dal 10% al 30% della somma assicurata con la Partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".

Beni presso altre ubicazioni estesa

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Beni assicurati*, per la copertura dei beni posti in altre ubicazioni, il limite di Indennizzo è elevato al 20% della somma assicurata alla relativa Partita.

Inoltre, per i soli beni posti presso locali di terzi, la validità territoriale è estesa a tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Commercio on-line

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:

- a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al proprio cliente;
- b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.



La Garanzia **opera** se:

- il cliente ha restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge;
- il cliente ha manifestato la volontà di recedere dall'acquisto con richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge, o ha richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- l'Assicurato ha provveduto al rimborso al cliente di quanto gli è dovuto, o ha provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- in caso di eventi dolosi è stata fatta denuncia alle autorità competenti;
- la vendita e la consegna dei prodotti sono effettuate a indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
- l'Assicurato può documentare l'avvenuta consegna al vettore.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia **non indennizza** i danni:

- causati **con colpa grave dell'Assicurato**;
- indiretti di qualsiasi genere**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto del 15%;**
- fino a concorrenza del limite di indennizzo di 5.000,00 euro per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Garanzia è valida per la vendita e la consegna di prodotti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Perdita di affitti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate**, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una **Malattia pandemica o epidemica**;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da **Malattia pandemica o epidemica** disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una **Malattia pandemica o epidemica** non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili in base alla copertura assicurativa.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;**
- con il limite di Indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.**



Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella Definizione di **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**, sono compresi in copertura, quando non costituiscono Merci, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in consegna, custodia o che detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, si stima il relativo "Valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **indennizzabili con la Garanzia Ricorso terzi;**
- **ai veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni;**
- **da grandine ai veicoli posti all'aperto;**
- **da Fenomeno elettrico;**
- **ai mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**".

Fabbricati ad uso civile abitazione

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Fabbricato" i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Fabbricato".

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la **Garanzia Ricorso terzi**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la partita "**Fabbricato**".

Effetti domestici

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto indicato all'articolo *Beni assicurati*, sono compresi nella Partita "Macchinario - attrezzature - arredamento" anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita "Macchinario - Attrezzature - Arredamento".

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni indennizzabili con la **Garanzia Ricorso terzi**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera in relazione ai rischi assicurati entro gli stessi limiti di Indennizzo e con gli stessi Scoperti minimi e Franchigie previsti per tali rischi per la Partita "**Macchinario - Attrezzature - Arredamento**".



Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio*, per le attività che appartengono al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili fino al 30% del valore di tutte le Merci.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo Limiti di copertura alla lettera b), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite **"Fabbricato"**, **"Macchinario, Attrezzatura, Arredamento"**, **"Merchi"**, **"Impianti di energia rinnovabile"**, se attivate, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rotture** subiti dai beni assicurati **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente Garanzia opera a integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto, per la sola parte dei danni che eccedono i limiti di Indennizzo per questa previsti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **provocati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
- **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate.**

Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00 euro.



Esempio 1

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00= 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.



Esempio 2

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo).



Acqua condotta ed altri fluidi condotti

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite “**Fabbricato**”, “**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**”, “**Merci**”, “**Impianti di energia rinnovabile**” da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano parte.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
 - interrato o installate all'esterno del Fabbricato;
 - installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- per le Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento - esclusi i veicoli su gomma esclusi i veicoli su gomma e le Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani
- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa, con massimo di Scoperto di 5.000,00 euro;
- per le Merci poste in locali interrati o seminterrati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita “**Merci**”, col massimo di 50.000,00 euro;
- per i danni conseguenti a gelo:
 - fino a concorrenza del limite di Indennizzo pari all'1% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato, col minimo di 10.000,00 euro e il massimo di 25.000,00 euro, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e altri fluidi condotti

Per i Fabbricati assicurati, la Garanzia Acqua condotta e altri fluidi condotti comprende anche le seguenti spese di ricerca e riparazione:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti;
- le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato o del maggior Immobile di cui forma parte o di Fabbricati contigui.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i danni che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione dei veicoli su gomma e delle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:



- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per le Merci poste in locali interrati o seminterrati, la copertura opera con un limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri accaduti nel corso di ogni annualità assicurativa, pari al 30% della somma assicurata alla partita "Merci", col massimo di 20.000,00 euro.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, la copertura comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Che cosa è assicurato

Per i Fabbricati assicurati, Generali Italia indennizza:

- le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature, anche interrate, (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato, la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi, anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati;
- le spese, connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, di una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 3.000,00, euro per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Fenomeno elettrico

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Limiti di copertura lett. c), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" causati da Fenomeno elettrico di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Garanzia, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:



- con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto e del minimo e massimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sopra indicati sono dimezzati se:

- sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109;
- l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci"
- agli Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici;
- e) ad altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;
- f) subiti da capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti e dai beni posti sotto gli stessi;
- g) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- h) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- i) ai beni all'aperto salvo quanto disposto alla precedente lettera e).

Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto sopra previsti sono dimezzati col minimo di 500,00 euro.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

Che cosa è assicurato

In deroga a quanto riportato alla lettera d) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.



Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Grandine sui fragili

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alle lettere a), f) e g) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. f) della sezione Che cosa NON è assicurato? della Garanzia *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i succitati Fabbricati, e tettoie **solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.**

Che cosa NON è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati, sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", "**Merci**", "**Impianti di energia rinnovabile**" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura che si verificano all'interno del Fabbricato se causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi anche i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la stabilità delle stesse.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;



- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, o se violano norme introdotte successivamente che hanno effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni; i danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, case in legno o plastica, Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, da verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e complessivo per tutte le Partite.

Sovraccarico neve estesa

A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia *Sovraccarico neve*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:

- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di 10.000,00 euro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Eventi Atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 7.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità - Danni ai beni Eventi Naturali - Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.





Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 8.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

- ¹ A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile
L'art.1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata) del Codice civile prevede che il conduttore deve rispondere della perdita e del deterioramento dell'immobile nel corso della locazione, anche se derivano da incendio:
 - a meno che non fornisca la prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile,
 - anche se causati da persone da lui ammesse anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile locato.L'art.1589 (Incendio di cosa assicurata) del Codice civile disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato è assicurato.
L'art.1611 (Incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice civile disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.
- ² Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
- ³ Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
- ⁴ Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."



CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Garanzia base

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati **dai seguenti eventi**:

Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.

Le Garanzie sono prestate solo in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO PER I DANNI DA SISMA

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": **Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.**

In caso di Sinistro, se le "Caratteristiche costruttive" del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo *Dichiarazioni del Contraente* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo¹.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione: **Struttura antisismica**
Struttura in cemento armato
Struttura in legno
Struttura in bioedilizia
Struttura in acciaio
Struttura in muratura o altro

Alluvione, Inondazione, Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione. Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate **nelle 72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da **Frana**. Sono considerati come singolo



evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari sostenute per: le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del **20% dell'Indennizzo liquidabile**.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se attivata anche la sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della presente sezione.

Come opera la copertura

Nella determinazione dell'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

L'Indennizzo opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata.

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

✓ Esempio

Somma assicurata Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro

Danni materiali e diretti in copertura provocati dal Sinistro: 95.000,00 euro

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro

Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore di 100.000,00 euro)

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

- a) **30% dell'Indennizzo dovuto per i residui non "pericolosi";**
- b) **10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi". Sono considerati "pericolosi" i residui che rientrano nel Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite direttamente da Sinistro, vengono contaminate e pertanto considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se attivata anche la Garanzia *Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile* della sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, Generali Italia rimborsa **anche le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.**

Ci sono limiti di copertura

Il Limite di indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*, lettera a), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa.**



Il Limite di indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*, lettera b), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a).**

Garanzie accessorie

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato

A integrazione della copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa NON è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto e del minimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione col sottolimito complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura per Alluvione Inondazione ed Esondazione, rimborsa le maggiori spese, che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale, sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato assicurato secondo criteri costruttivi "Build Back Better". Tali criteri aumentano la resistenza e resilienza del Fabbricato attraverso l'utilizzo di materiali e strutture che lo rendono più capace di resistere alla penetrazione dell'acqua che deriva da Alluvione, Inondazione, Esondazione e di conseguenza diminuiscono gli impatti dannosi di tali eventi sul Fabbricato stesso e sui beni assicurati in esso contenuti.

Se attiva anche la Garanzia *Allagamento e Bombe d'acqua*, tali maggiori spese sono rimborsate anche in conseguenza di Sinistri indennizzabili in base a tale Garanzia.



Esempi di ricostruzione Build Back Better

- Innalzamento da terra degli impianti di trasformazione dell'energia (cabine di trasformazione Media o Bassa tensione) di almeno 20 centimetri.
- Innalzamento da terra di impianti produttivi di almeno 15 centimetri.
- Installazione di paratie o muri di contenimento a più livelli (dal più alto al più basso che vanno dall'esterno all'interno). Le paratie devono essere adeguate in base a dove è ubicato il Fabbricato e almeno alte quanto l'ultimo livello di acqua penetrata nel Fabbricato o accertata e confermata da Generali Italia in ubicazioni presenti nell'area interessata dall'evento.
- Installazione di valvole di non ritorno dei circuiti fognari.
- Ancoraggio di serbatoi interrati.
- Potenziamento del sistema di scolo delle acque meteoriche per aumentare la sua portata di almeno il 25%.
- Predisposizione di un locale più alto dell'ultimo livello di acqua penetrata nel Fabbricato o accertata e confermata da Generali Italia in ubicazioni presenti nell'area interessata dall'evento dove trasferire temporaneamente macchinari e attrezzature mobili in caso di allagamento.
- Per gli impianti fotovoltaici installati sul suolo, l'installazione tra il terreno e i pannelli di una struttura di appoggio alta almeno 50 cm.



Come opera la copertura

Per ottenere il rimborso, tali spese devono essere approvate da Generali Italia nell'ambito del processo di determinazione del danno in cui viene verificato che gli interventi portano a benefici per la riduzione della probabilità di accadimento di danni futuri o della severità degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso di tali spese opera se il danno complessivo provocato dal Sinistro ai beni assicurati - compreso quello che eventualmente riguarda le Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze", se attivate - è di almeno 100.000,00 euro.

Per ogni Sinistro le spese sono rimborsate:

- nell'ambito di tutte le somme assicurate (per la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata, nell'ambito del 30% delle somme assicurate per ciascuna Partita attivata per Alluvione, Inondazione, Esondazione);
- con il limite del 10% dell'Indennizzo complessivamente dovuto da Generali Italia e comunque con il massimo di 50.000,00 euro.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata, attivabili in maniera autonoma l'una dall'altra:

- "Fabbricato"
- "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"
- "Terreni"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)** salvo diversa pattuizione tra le parti.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

Se è attivata anche la sezione In Solidità – Danni ai beni - Incendio All Risks o In Solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati, in presenza della Partita "Fabbricato" o della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può essere attivata anche la seguente Partita:

- "Rimanenze": "Arredamento", "Merci".

L'assicurazione è prestata:

- per "Fabbricato", in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", e "Arredamento" e "Macchine Elettroniche" in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "Merci", si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli Archivi e i Supporti di Dati, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.



AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni



L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai beni assicurati posti in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

- i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumuli;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus.

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Se non attivate Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati, l'assicurazione non copre le spese di demolizione e sgombero a seguito di Sinistro.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;
- che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.

Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
- causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina,
- che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- da variazione della falda freatica;
- da Frane;
- da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
- che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.



Sono inoltre esclusi i danni:

- f) alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni specifiche per danni da Frana:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) a cose mobili all'aperto;
- f) causati da frane già note o potenzialmente già note.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- da Allagamento e Bombe d'acqua.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

- a) Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
- b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
- c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
- d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- e) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- f) aeromobili e Natanti e imbarcazioni;

Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Che cos'è lo Scoperto?

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Esempio

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro
Scoperto pattuito: 15% del danno

- Valore del danno liquidabile: 90.000,00 euro
Importo Scoperto percentuale: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)
Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00 - 13.500,00 euro)





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità - Danni ai Beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

La disattivazione della Garanzia base *Calamità naturali ed eventi catastrofici* può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ Ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA - FURTO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

- a) Furto con introduzione nei locali con violazione delle difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili anche se questi non lasciano evidenti segni di scasso.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 20%. Se è stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale Scoperto non si applica se il Furto è stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.

- b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (per esempio: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste in modo clandestino nei locali, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta a locali chiusi.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, Generali Italia indennizza il danno solo se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese con rottura o scasso.

- d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di dipendenti dell'attività.
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei Serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali.

Per i Furti commessi con le modalità di cui alle lettere **d), e), f)**, non opera lo Scoperto previsto per il Furto commesso con la sola rottura di Vetri non stratificati di sicurezza.

- g) Furto avvenuto nei modi sopra descritti, anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato, e se si verificano le seguenti circostanze:
- l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla presente sezione di Garanzie, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- h) Rapina, anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
- i) Sottrazione dei beni assicurati costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni stessi mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. La violenza o la minaccia e la consegna dei beni assicurati devono avvenire all'interno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
- j) Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona portavalori con le seguenti modalità:
- Furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
 - Furto con destrezza, solo se la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
 - Scippo, cioè Furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
 - Rapina;

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti dell'attività addetti all'esercizio durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori o clienti, a uffici con relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società, la copertura è estesa anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

- k) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio



organizzato.

- l) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

Generali Italia indennizza anche:

- m) i guasti provocati dai ladri alle parti di Fabbricato che costituiscono i locali che contengono i beni assicurati e il Furto degli infissi e dei Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte.

In caso di effrazione dei locali che contengono i beni assicurati, sono compresi anche i danni alle recinzioni e ai cancelli.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con il limite annuo di 2.500,00 euro, senza applicazione di eventuali Scoperti o Franchigie previsti dalla presente sezione di Garanzie.

- n) le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri dipendenti dell'attività.

Come opera la copertura

L'Indennizzo è corrisposto solo a seguito di denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza ed è limitato alle sole spese sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con il limite annuo del 5% della somma assicurata "Merci - Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" con il massimo di 500,00 euro.

- o) le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) che sono conseguenza di un infortunio subito dagli incaricati a seguito di Scippo o Rapina (consumati o tentati) indennizzabili a termini della presente sezione di Garanzie.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con il limite annuo di 1.000,00 euro.

- p) i danni conseguenti a Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e Preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con il limite annuo del 10% della somma assicurata "Merci - Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" con il massimo di 1.500,00 euro per indumenti, effetti personali e Valori e di 250,00 euro per il denaro.

Vetrinette interne ed esterne

Che cosa è assicurato

La copertura delle Merci è estesa al Furto con scasso delle vetrine interne (in presenza di dipendenti all'esercizio) ed esterne.

Come opera la copertura

Per le vetrine esterne, la copertura opera se le stesse sono fissate, chiuse con serrature e lucchetti e poste vicino agli accessi dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione dello Scoperto del 25% col minimo di 50,00 euro e senza tenere conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti dalla presente sezione di Garanzie;
- col limite di Indennizzo, per annualità assicurativa, del 10% della somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento".



Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di 50,00 euro?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'Assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo, che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

✓ Esempio

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento": 5.000,00 euro

- Furto di beni assicurati per un valore di 1.000,00 euro

La somma liquidata è pari a 1.000,00 euro in quanto la somma assicurata è capiente. L'Indennizzo viene diminuito di 250,00 euro (25% di 1.000,00 euro) con un risarcimento di 750,00 euro. Questo perché il valore è superiore al minimo di 50,00 euro.

- Furto di beni assicurati per un valore di 110,00 euro

In questo caso si detrae il minimo di 50,00 euro (si indennizzano 60,00 euro) in quanto il valore dello Scoperto percentuale è inferiore vale a dire 27,50 euro.

Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)

Che cosa è assicurato

Generali Italia paga un Indennizzo supplementare a titolo di indennità aggiuntiva per le spese sostenute dall'Assicurato per rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci.

Ci sono limiti di copertura

L'Indennizzo supplementare è prestato col limite del 10% del danno liquidato in base alle Garanzie attivate con la presente sezione, col massimo di 5.000,00 euro per spese documentate sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso. Tale Indennizzo supplementare è corrisposto anche se l'Indennizzo complessivo supera la somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento".

Assicurazione in locali non intercomunicanti

Che cosa è assicurato

L'assicurazione si estende ai beni posti in altri locali che si trovano nello stesso recinto o, se questo non esiste, in locali che costituiscono magazzini o depositi che servono in via accessoria all'esercizio, e posti **entro 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due Punti perimetrali più vicini) dallo stesso.

Trasloco dei beni assicurati

Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'assicurazione è valida in modo temporaneo su entrambe le ubicazioni, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

Ci sono limiti di copertura

Se il Furto o la Rapina sono commessi con utilizzo, per l'asportazione dei beni assicurati, di veicoli che si trovano nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa o nell'area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato, Generali Italia paga la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie, con detrazione dello Scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato stesso. L'Assicurato, sotto pena decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, non può far assicurare ad altri detto Scoperto.



Art. 1.2 Beni assicurati

Che cosa è assicurato

Sono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella Partita "**Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**" riportata nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività assicurata e che si trovano nell'ambito dell'area dove è collocata l'attività, come precisato nella Scheda Riepilogativa stessa (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali).

La somma assicurata della Partita "Merce, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" è aumentata della somma relativa alla Partita "Merce in aumento", se attivata, per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

L'assicurazione si estende ai beni posti in locali che costituiscono magazzini o depositi, che servono in via accessoria l'attività assicurata e si trovano **entro 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due Punti perimetrali più vicini)** dalla stessa, anche se detti locali non sono identificati come ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati:

- **Valori;**
- **Archivi e Supporti di Dati**, nei locali come sopra indicati;
- **Oggetti personali**, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti nei locali come sopra indicati.

Per i danni a **Valori, Oggetti personali, Archivi e Supporti di Dati**, l'eventuale Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa riferito all'articolo *Scoperto a carico dell'Assicurato*, non opera.

Come opera la copertura

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a Primo Rischio Assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di Sinistro, l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del Sinistro, vale a dire senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile. Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del Sinistro il valore dei beni assicurati indicato in polizza è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.

Il vantaggio per il cliente della copertura a Primo Rischio Assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

✓ Esempio

- Somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per la Partita "Merce, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento": 5.000,00 euro.
- Valore complessivo dei beni: 15.000,00 euro.
- Furto di beni assicurati per un valore di: 4.000,00 euro.

In base all'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è liquidato l'intero importo di 4.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di 15.000,00 euro.

In caso di applicazione della regola proporzionale, si sarebbe liquidato il minor importo di 1.333,00 euro, cioè il 33,33% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (5.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (15.000,00 euro).

Che cosa NON è assicurato

Dalla Partita "**Merce, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**" sono esclusi i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

- **Valori: fino al limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merce, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento":**
 - **contro la Rapina: posti nei locali come sopra indicati;**
 - **contro il Furto: se rinchiusi in cassetti, mobili o registratori di cassa, o altri mezzi di custodia; il limite è elevato al 30%, se questi beni sono custoditi in Armadi forti e Casseforti con le caratteristiche descritte nelle Definizioni;**
 - **trasportati al di fuori dei locali dell'esercizio: nei termini previsti dall'articolo *Rischi assicurati*, lettera j); per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene con applicazione di uno Scoperto del 20%, senza tenere conto di eventuali altri Scoperti e Franchigie previsti dalla presente sezione di Garanzie;**
- **Archivi e Supporti di Dati: posti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merce, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento";**



- **Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti: posti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento". Per i documenti, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la loro duplicazione, col limite annuo sopraindicato e con il massimo di 500,00 euro.**
- **Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali: sono compresi col limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata.**

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

Che cosa è assicurato

L'assicurazione della Partita "**Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**", per i beni di proprietà del Contraente, opera anche se tali beni sono posti:

- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due Punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo del 10% della somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento".

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Cosa significa assicurazione per conto proprio e di chi spetta?

Significa che è possibile assicurare sia i beni del Contraente, sia i beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva quando si trovano presso i luoghi assicurati.



AVVERTENZA: Anche il valore dei beni di terzi deve essere compreso nella somma assicurata della Partita a cui i beni si riferiscono.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **che si verificano in occasione di Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Frana, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, mareggiate ed altri sconvolgimenti della natura;**
- b) **che si verificano in occasione di atti di Guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;**
- c) **che si verificano in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni che provengono da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) **di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione e Scoppio;**
- e) **che derivano da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi assicurati;**
- f) **determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**
 - **persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
 - **dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato, salvo quanto previsto alle lettere g) e h) dell'articolo *Rischi assicurati*;**
 - **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**



- g) causati ai beni assicurati quando i locali che li contengono restano incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno;
- h) che si verificano in occasione di confische e requisizioni, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione, diminuita di un importo pari alla percentuale di Scoperto convenuta. L'Assicurato non può fare assicurare detto importo, altrimenti decade da ogni diritto all'Indennizzo.
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie, diminuita della Franchigia convenuta, che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti, è applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali, con un massimo del 30%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie diminuita della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità è determinata senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di 50,00 euro?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'Assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo, che prevale se l'importo calcolato è inferiore.



Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento": 5.000,00 euro

- Furto di beni assicurati per un valore di 1.000,00 euro

La somma liquidata è pari a 1.000,00 euro in quanto la somma assicurata è capiente. L'Indennizzo viene diminuito di 250,00 euro (25% di 1.000,00 euro) con un risarcimento di 750,00 euro. Questo perché il valore è superiore al minimo di 50,00 euro.

- Furto di beni assicurati per un valore di 110,00 euro

In questo caso si detrae il minimo di 50,00 euro (si indennizzano 60,00 euro) in quanto il valore dello Scoperto percentuale è inferiore vale a dire 27,50 euro.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche del Fabbricato

Il Fabbricato in cui si trovano i locali che contengono i beni assicurati deve essere costruito e coperto con:

- a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre e altri simili materiali;
- b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- c) altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, solo per:
 - i Solai e il Tetto;
 - le pareti dei locali, per la sola parte di altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio, ballatoi, scale, terrazze e simili).

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata a un'altezza inferiore a 4 metri, come sopra stabilito per le pareti, il Tetto deve essere costruito:



- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari o in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se il Furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il Tetto che non hanno le caratteristiche costruttive sopra descritte, si applica lo Scoperto del 20%.

Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali

A) I danni diversi da quelli di Rapina, sono indennizzabili solo se ogni apertura dei locali che contengono i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani (quali, per esempio, ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno o chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (si considerano tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei Serramenti.

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci solo se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali che contengono i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

Se, in caso di Sinistro, si riscontra che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato nel presente articolo, opera uno Scoperto del 20%.

Detto Scoperto non si applica se:

- la difformità è stata ininfluenza ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali;
- il Furto è stato commesso, con la sola rottura di Vetri non stratificati di sicurezza, in presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.

La copertura opera, inoltre, con applicazione di uno Scoperto del 20% nei seguenti casi:

- Furto commesso con rimozione di inferriate, di Serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- Furto commesso con rimozione dalla propria sede, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro stratificato di sicurezza.

MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA SPECIALI

Se nella Scheda Riepilogativa è riportata la voce "Mezzi di protezione e chiusura speciali", le condizioni di cui alla lett. A) sono sostituite da quelle riportate alla seguente lettera B):

B) I danni diversi da quelli di Rapina, sono indennizzabili solo se ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrina e simili) dei locali che contengono i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali, per esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- Serramenti di legno pieno (si intende per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 15 mm o di lamiera di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm (con o senza rivestimento di altro materiale), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza che azionano catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci che si possono manovrare solo dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, con lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm o, se non rettangolari, di forma che può essere iscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Ci sono limiti di copertura

Se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui alla lett. B):

- riprende pieno vigore quanto disposto dalle condizioni di cui alla lett. A);
- opera uno Scoperto del 15% per tutti i Sinistri salva l'applicazione dei maggiori Scoperti nelle casistiche previste alla lett. A). Tale Scoperto del 15% è elevato al 30% in caso di Furto commesso con la sola rottura di cristalli o vetri non stratificati di sicurezza ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura.





Che obblighi ho?

Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i locali dove è esercitata l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le relative indicazioni e informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 7.1 Garanzie accessorie

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

Impianto di allarme antintrusione

Generali Italia riconosce uno **sconto del Premio** delle Garanzie In guardia - Furto attivate se presente un impianto di allarme antintrusione, come dichiarato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

Se, al momento del Sinistro, l'impianto di allarme antintrusione, per qualsiasi motivo, non è attivo, in caso di Furto, opera uno Scoperto del 10%.

Impianto di allarme antintrusione collegato

Generali Italia riconosce uno **sconto del Premio** delle Garanzie In guardia - Furto attivate se presente un impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza, come dichiarato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

Se, al momento del Sinistro, l'impianto di allarme antintrusione, per qualsiasi motivo, non è attivo, in caso di Furto, opera uno Scoperto del 15%.

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori

Che cosa è assicurato

Le coperture relative ai Valori per i rischi di:

- Rapina di cui alla lettera h) dell'articolo *Beni assicurati*,
 - Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona portavalori di cui alla lettera j) dell'articolo *Beni assicurati*,
- sono indennizzate con limiti di Indennizzo aumentati, come indicati nella Scheda Riepilogativa.

Merci e macchinari all'aperto

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa al **Furto totale o parziale** di Macchinari e Merci (compresi veicoli e Natanti e imbarcazioni che costituiscono Merci) all'aperto se si trovano all'interno di un'area recintata nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa. Si considera come recinto l'area di pertinenza dell'ubicazione assicurata, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, che ha uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con analoghi congegni di bloccaggio.

Come opera la copertura

La copertura opera se il Furto avviene con violazione dell'area recintata con una delle seguenti modalità:

- rottura e scasso;
- introduzione nell'area recintata per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari con impiego di mezzi artificiali (come, per esempio, scale, corde e simili) o di particolare agilità personale;
- commesso da persone rimaste in modo clandestino nell'area se l'asportazione della refurtiva è avvenuta ad area chiusa.

Che cosa non è assicurato

Tale estensione di garanzia non opera per:

- **motori fuoribordo di Natanti e Imbarcazioni;**
- **Impianti fissi all'aperto;**
- **beni all'interno di veicoli e Natanti e Imbarcazioni.**



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione dello Scoperto del 20%, col minimo di 100,00 euro e senza tenere conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti nel contratto;
- con la percentuale di limite di Indennizzo annua applicata alla somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" indicata nella Scheda Riepilogativa.

Impianti fissi all'aperto

La copertura è estesa al Furto totale o parziale di **Macchinari, Impianti al servizio del Fabbricato e Impianti di energia rinnovabile** che sono **fissi per loro natura e all'aperto**, nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione dello Scoperto del 20%, col minimo di 250,00 euro e senza tener conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti nel contratto;
- con il limite di Indennizzo annuo del 40% della somma assicurata per la Partita "Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento" indicata nella Scheda Riepilogativa.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 8.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti, è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – QUOTA FATTURATO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza, fino a concorrenza del rispettivo limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa:

- la perdita totale o parziale di Quota Fatturato subita
- le Spese supplementari sostenute dall'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.

Art. 1.2 Operatività della garanzia

Se dalla copertura prestata con le Garanzie di riferimento sono esclusi:

- i danni di importo non superiore a un determinato ammontare
- i beni in leasing o in locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione

e per questi soli motivi il Sinistro che ha colpito la Garanzia di riferimento non è indennizzabile, non si applica la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio all'indennizzabilità del Danno materiale e diretto da cui l'interruzione dipende.



Esempio

Garanzia di riferimento: Incendio All Risk o Incendio e altri eventi Rischi nominati

- Somma assicurata "Fabbricato": 500.000,00 euro
- Somma assicurata "Macchinari, Attrezzature e Arredamento": nessuna
- Franchigia per Danni materiali e diretti: 1.000,00 euro

Danno da Perdita Quota Fatturato: 20.000,00 euro

CASO 1

- Danno materiale e diretto al Fabbricato: nessuno
 - Danno materiale e diretto a Macchinari, Attrezzature e Arredamento: 10.000,00 euro
 - Indennizzo per Danno materiale e diretto a Macchinari, Attrezzature e Arredamento: NO
- Operatività della Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato*: NO

CASO 2

- Danno materiale e diretto al Fabbricato: 50.000,00 euro
 - Indennizzo per Danno materiale e diretto al Fabbricato liquidato: 49.000,00 euro (al netto della Franchigia)
- Operatività della Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato*: SI

CASO 3

- Danno materiale e diretto al Fabbricato: 500,00 euro
 - Indennizzo per Danno materiale e diretto al Fabbricato: nessuno (in Franchigia)
- Operatività della Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato*: SI

Art. 1.3 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina, come segue.

- Per la Quota Fatturato:** si moltiplica la Percentuale di indennizzo calcolata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio di esercizio approvato per la differenza tra il fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di Sinistro e quello realizzato durante il Periodo di indennizzo.





Esempio

- A. Fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di Sinistro: 100.000,00 euro
- B. Fatturato realizzato durante il Periodo di indennizzo: 50.000,00 euro
- C. Percentuale di indennizzo: 60%

$$\text{Indennizzo} = C \times (A - B) \\ 60\% \times (100.000,00 - 50.000,00) = 30.000,00 \text{ euro}$$



Attenzione: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi

Il fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di Sinistro è determinato con riferimento al fatturato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, corretto in base all'andamento dell'esercizio in corso con riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione e alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro.

- b) **Per le Spese supplementari:** si calcolano le spese documentate sostenute, in quanto necessarie e ragionevoli, rispetto allo scopo di evitare o contenere la perdita di Quota Fatturato. Generali Italia rimborsa tali spese fino a concorrenza della somma assicurata per Spese supplementari indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se l'Assicurato non riprende più l'attività dichiarata per cause indipendenti dalla sua volontà, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è limitato alle spese che ha sostenuto nel tentativo di riprendere l'attività dalla data del Sinistro fino alla decisione di abbandonarla.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata col limite massimo di tre mesi e fino a concorrenza della Somma assicurata per la **Garanzia Danni da interruzione di esercizio –Spese supplementari** indicata come limite di Indennizzo nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Art. 1.4 Riserve di magazzino

Per la determinazione del danno si tiene conto anche della possibilità di utilizzare per un certo periodo le riserve dei prodotti finiti che si trovano nei magazzini e nei depositi per ritardare la perdita di fatturato (Riserve di magazzino).

Generali Italia indennizza **solo le spese sostenute per ripristinare** il livello di scorte del magazzino presente prima del Sinistro **nell'ambito e nel limite della Somma assicurata per la Garanzia Danni da interruzione di esercizio –Spese supplementari.**



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.5 Garanzie accessorie

Interruzione da parte dell'Autorità

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato della perdita di Quota Fatturato subita e delle Spese supplementari sostenute a causa di prolungamento o estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- per un Periodo di indennizzo per Sinistro non superiore al numero di giorni lavorativi consecutivi
 - con lo specifico limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa
- indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Interruzione di pubblici servizi

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato della perdita di Quota Fatturato subita e delle Spese supplementari sostenute a seguito di evento che ha colpito un impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, acqua, gas) con conseguente interruzione o riduzione delle forniture, che si trova entro un raggio di 1.000 metri dall'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata. **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di**



riferimento.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo, per Sinistro e annualità assicurativa, indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Penalità di ritardo o mancata consegna

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza le penalità di ritardo o mancata consegna che l'Assicurato deve pagare ai clienti in dipendenza di contratti in essere se sono conseguenza esclusiva di danni indennizzabili in base alle Garanzie di riferimento.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo, per Sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Interruzione da Fornitori

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga nei confronti dell'Assicurato a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza di un evento che ha colpito uno degli stabilimenti delle ditte fornitrici dell'Assicurato indicate per la presente Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione). **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.**

Che obblighi ho

Il Contraente/Assicurato deve collaborare per:

- le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari per la determinazione del danno presso tali ditte fornitrici
- la messa in atto di tutte le misure idonee a contenere l'effetto di tale evento sulla propria attività.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera coi limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Interruzione da Clienti

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza di un evento che ha colpito uno degli stabilimenti delle ditte clienti dell'Assicurato indicate per la presente Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione). **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.**

Che obblighi ho

Il Contraente/Assicurato deve collaborare per:

- le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari per la determinazione del danno presso tali ditte clienti;
- la messa in atto di tutte le misure idonee a contenere l'effetto di tale evento sulla propria attività.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera coi limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Interdipendenza ubicazioni

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, a pagare l'Indennizzo anche in conseguenza di un evento che ha colpito lo stabilimento di un'azienda che fa parte dello stesso Gruppo industriale in qualità di controllata, consociata o collegata se indicata per la presente Garanzia nella Scheda Riepilogativa (nominativo e ubicazione dei relativi stabilimenti). **L'estensione vale a condizione che, se tale evento avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento.**

Che obblighi ho

Se parte degli stabilimenti sopra indicati non sono assicurati con Generali Italia, il Contraente deve **collaborare per:**

- le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari per la determinazione del danno presso tali stabilimenti;
- la messa in atto di tutte le misure idonee a contenere l'effetto di tale evento sulla propria attività.



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera coi limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata dello stesso;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
- d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari necessari alla ripresa dell'attività;
- e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come norme di legge, disastri naturali o scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Franchigia

Generali Italia paga l'Indennizzo con detrazione, per ogni Sinistro, di un importo pari alla Somma assicurata/ Quota Fatturato divisa per il valore del "Massimo Periodo di Indennizzo" e moltiplicata per il "Numero di giorni di franchigia" indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa per la Garanzia *Danni da interruzione d'esercizio - Quota Fatturato*.

Per la Garanzia *Danni da interruzione d'esercizio - Spese Supplementari* non si applica alcuna detrazione.



✓ **Come si applica la Franchigia per la Quota Fatturato?**
Esempio

Indennizzo liquidabile (al lordo della Franchigia): 40.000,00 euro

Somma assicurata (SA): 100.000,00 euro

Massimo Periodo di indennizzo (MPI): 180 giorni

Numero di giorni franchigia (gf): 5

Franchigia = SA : MPI x gf

100.000,00 : 180 x 5 = 2.778,00 euro

Indennizzo liquidato: 37.222,00 euro (40.000,00 – 2.778,00)

Art. 3.2 Limite massimo dell'indennizzo congiunto copertura danni diretti e danni indiretti

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più Sinistri che si verificano nel corso del periodo di assicurazione un importo superiore alla Somma assicurata per ciascuna Partita relativa alle Garanzie di riferimento. Se nella sezione della Scheda Riepilogativa relativa al Modulo Protezione dell'Attività, per le Garanzie di riferimento è prevista una specifica somma assicurata o uno specifico limite di Indennizzo per l'evento che ha causato il Sinistro indennizzabile, tale somma o limite vale come unico limite per tale copertura e per la copertura per Danni da interruzione di esercizio disciplinata dal presente Modulo.

Se nella Scheda Riepilogativa, alla voce Garanzie accessorie è valorizzata l'opzione "Aumento limite aggregato Danni materiali diretti e Danni da interruzione di esercizio" con una percentuale di maggiorazione, tale limite di Indennizzo cumulativo è maggiorato della percentuale indicata.



Quando e come devo pagare?

Art. 4.1 Adeguamento della Somma assicurata Quota Fatturato e del Premio

Somma assicurata

La Somma assicurata per la Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato* è pari al prodotto tra Fatturato annuo aziendale e Percentuale di indennizzo ed è soggetta ad aggiornamento annuale.

Per determinare la Somma assicurata sono necessari i seguenti dati relativi all'ultimo bilancio approvato dell'azienda assicurata:

- Fatturato annuo aziendale;
- Costi per materie prime;
- Costi per servizi;
- Costi per godimento beni di terzi

✓ **Come si calcola la Somma assicurata?**

Esempio

A Fatturato annuo aziendale = 100.000,00 euro

B Costi per materie prime = 10.000,00 euro

C Costi per servizi = 10.000,00 euro

D Costi per godimento di beni di terzi = 20.000,00 euro

E Percentuale di indennizzo: $[A - (B+C+D)] : A$
 $[100.000,00 - (10.000,00 + 10.000,00 + 20.000,00)] : 100.000,00 = 60\%$

Somma assicurata Quota Fatturato: Fatturato annuo aziendale x Percentuale di indennizzo
 $100.000,00 \times 60\% = 60.000,00$ euro

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato* è calcolato anche sulla base dell'ammontare della Somma assicurata determinato in base ai dati relativi all'ultimo bilancio approvato dichiarati dal Contraente. Pertanto, la dichiarazione di tali importi effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione



della Garanzia si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.
L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva.

Aggiornamento annuale dei dati di bilancio

A seguito dell'approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, **il Contraente deve comunicare a Generali Italia, almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**, l'ammontare di:

- Fatturato annuo aziendale
- Costi per materie prime
- Costi per servizi
- Costi per godimento beni di terzi

riferiti al nuovo bilancio approvato, per rideterminare la Somma assicurata per la Garanzia.

In ogni caso Generali Italia si riserva, nel corso della durata del contratto, la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tali dati, l'importo delle voci di bilancio sopra indicate.

Aumento della Somma assicurata - Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, a seguito dell'aggiornamento annuale dei dati di bilancio, l'importo della Somma assicurata risulta aumentato, rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata), **in misura non superiore al 10%**, Generali Italia rinuncia all'aggiornamento del Premio relativo alla Garanzia.

Se l'importo della Somma assicurata risulta, invece, aumentato **in misura superiore al 10%**, **Generali Italia, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia *Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato*, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle Garanzie a questa accessorie, se attivate.

Mancata comunicazione di dati di bilancio

Se l'importo della Somma assicurata come determinato in base ai dati relativi all'ultimo bilancio d'esercizio approvato che il Contraente è tenuto a comunicare risulta aumentato in misura superiore al 10% rispetto a quello riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa e il Contraente non ha comunicato i dati di bilancio aggiornati nei termini stabiliti, **in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo della Somma assicurata riportato nella Scheda Riepilogativa e l'importo della Somma assicurata aggiornato.**



Cosa succede in caso di mancata comunicazione dei nuovi dati di bilancio almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?

Esempio 1

- Somma assicurata/Quota Fatturato iniziale: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Somma assicurata/Quota Fatturato accertata in sede di Sinistro: 1.050.000,00 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2

- Somma assicurata/Quota Fatturato iniziale: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 10% (100.000,00 euro)
- Somma assicurata/Quota Fatturato accertata in sede di Sinistro: 1.200.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.200.000,00 euro: 1.000.000,00/1.200.000,00 e quindi è uguale all'83,3% dell'importo liquidabile.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Facoltà di recesso dalla Garanzia Danni da interruzione di esercizio – Quota Fatturato

Generali Italia può recedere dalla *Garanzia Danni da interruzione di esercizio - Quota Fatturato* se, per almeno due esercizi consecutivi, l'azienda assicurata chiude il conto economico in perdita (o, se l'Assicurato non è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, è in perdita il periodo di imposta), anche se la Quota Fatturato resta positiva.

Il recesso:

- deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione di Generali Italia da parte del Contraente.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Art. 5.2 Cessazione del rischio Danni da interruzione di esercizio – Quota fatturato

L'efficacia delle Garanzie viene meno quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) la Quota Fatturato si azzerava o diventa negativa.

In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero.



DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 6.1 Rischi assicurati

Diaria da interruzione dell'attività

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento che provoca l'interruzione totale dell'attività dell'Assicurato, per ogni giorno di chiusura totale dell'ubicazione per la quale è attivata la Garanzia, Generali Italia paga all'Assicurato stesso l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa.

INTERRUZIONE PARZIALE

Se l'attività dell'ubicazione assicurata e danneggiata risulta ridotta di almeno il 50%, Generali Italia paga all'Assicurato l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa ridotto del 50% per i giorni effettivi di inagibilità.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 3 giorni; la diaria giornaliera non è pertanto dovuta per i primi 3 giorni di inattività, compreso quello del Sinistro;
- per un'interruzione massima complessiva di 180 giorni.

Come si applica la Franchigia?



Esempi

Diaria giornaliera pattuita: 100,00 euro

Periodo di interruzione totale dell'attività: 3 giorni

Il periodo di interruzione è inferiore alla Franchigia e Generali Italia non deve nulla

Periodo di interruzione totale dell'attività: 15 giorni

Generali Italia paga la diaria giornaliera di 100,00 euro pattuita per i giorni di effettiva interruzione totale dell'attività meno i 3 giorni di Franchigia previsti.

Indennizzo liquidato = $100,00 \times (15 - 3) = 1.200,00$ euro

Danni indiretti

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento, Generali Italia paga all'Assicurato un **Indennizzo a titolo di danni indiretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato in base alle Garanzie di riferimento** per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", "Merci" e "Macchine elettroniche". Tale supplemento di Indennizzo è calcolato separatamente per ciascuna Partita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia non paga, per ogni Partita, importo maggiore della relativa Somma assicurata, anche se l'importo



dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% è superiore.

Cosa vuol dire indennizzare con il limite della Somma assicurata?



Esempio

Somma assicurata Garanzia Incendio - Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
Indennizzo per Danni materiali e diretti: 90.000,00 euro
Indennizzo forfettario per Danni indiretti: 18.000,00 euro (pari al 20% di 90.000,00 euro)
Indennizzo totale teorico: 108.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro + 18.000,00 euro)
Indennizzo totale effettivo: 100.000,00 euro (pari alla Somma assicurata per la partita "Fabbricato")

Maggiori spese

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie di riferimento che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale².

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.

Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;
- col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia *Incendio e altri eventi Rischi nominati* o alla Garanzia *Incendio All Risks* del Modulo Protezione dell'Attività, per la Partita "Impianti a energia rinnovabile", che provoca l'indisponibilità dell'impianto fotovoltaico, Generali Italia paga all'Assicurato un'indennità aggiuntiva forfettaria per il mancato uso dell'impianto stesso.

L'indennità aggiuntiva è calcolata nella misura di 1,50 euro al giorno per ogni 1.000,00 euro di Indennizzo per il Danno materiale e diretto all'impianto fotovoltaico moltiplicato per il numero di giorni compresi fra la data di accadimento del Sinistro e quella di avvenuta riparazione dell'impianto stesso.

Il periodo considerato ai fini dell'Indennizzo **non può superare 90 giorni ed è limitato al tempo minimo strettamente**



necessario per la riparazione dell'impianto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività dell'impianto causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

Ci sono limiti di copertura

L'indennità aggiuntiva opera:

- con l'applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;
- col limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Maggiori spese da Furto

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia *Furto* del Modulo Protezione dell'Attività, che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per la ripresa dell'attività per la differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale³.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;
- i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Generali Italia non indennizza inoltre le maggiori spese che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con un limite di Indennizzo pari al 10% dell'Indennizzo liquidabile in base alla Garanzia *Furto* del Modulo Protezione dell'Attività;
- con una Franchigia di 2 giorni; l'Indennizzo è pertanto dovuto per le sole maggiori spese sostenute dal terzo giorno di interruzione dell'attività;
- per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro *Furto*.



Come vengono indennizzate le Maggiori spese da Furto?



Esempio

Data del Sinistro: 1° giugno

Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto: 50.000,00 euro

Data di interruzione dell'attività: 2 giugno

Data di ripresa dell'attività: 1° luglio

Spese straordinarie sostenute per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate:

- in data 2 giugno: 1.000,00 euro (in Franchigia)
- in data 10 giugno: 10.000,00 euro (in copertura)
- in data 30 settembre: 3.000,00 euro (non in copertura in quanto sostenuta oltre il periodo di copertura)

Indennizzo teorico: 10.000,00 euro (spese straordinarie sostenute per la ripresa dell'attività tra il 3° e il 90° giorno di interruzione)

Limite di Indennizzo: 5.000,00 euro (pari al 10% dell'Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto)

Indennizzo effettivo: 5.000,00 euro (importo minore tra l'Indennizzo teorico e il limite di Indennizzo).



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

² Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.

³ Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il diritto di visitare in ogni momento le cose assicurate e i locali che le contengono o nei quali è esercitata l'attività indicata in Polizza e l'Assicurato è tenuto a fornire le indicazioni e informazioni che occorrono. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni In Solidità – Danni ai beni:

- Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati (tra loro alternative)
- In Guardia – Furto

sono attivabili e disattivabili in modo indipendente le une dalle altre, **ferme le regole di interdipendenza** tra Garanzie nell'ambito di ciascuna sezione.

Se prima attive congiuntamente, la disattivazione delle Garanzie di una di tali sezioni, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie delle sezioni che rimangono attive, a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**

Alcune Garanzie accessorie della sezione Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, si attivano **solo se presenti** le omologhe Garanzie della sezione Incendio (All Risks o Rischi nominati) e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici alle stesse collegate.

L'attivazione delle Garanzie Prevenzione e Assistenza può essere effettuata solo se è attivata la sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici o la sezione Incendio (All Risks o Rischi nominati) o la sezione In Guardia – Furto.

Le Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio **possono essere attivate solo se** attivate le rispettive Garanzie di riferimento. La disattivazione delle Garanzie di riferimento comporta **la contestuale disattivazione delle Garanzie** In Continuità – Danni da interruzione di esercizio alle stesse connesse.

✓ Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks 200,00 euro (se attivate senza Garanzie di altre sezioni)

Premio Garanzie In Guardia – Furto 300,00 euro (se attivate senza Garanzie di altre sezioni)

Premio totale Garanzie (entrambe attive)

- In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks
 - In Guardia - Furto
- 475,00 euro (200,00+300,00) euro con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'Assicurazione sono disattivate le Garanzie In Solidità – Danni ai beni – Incendio All Risks, il Premio per le Garanzie In Guardia - Furto ritorna a 300,00 euro, senza l'applicazione dello sconto del 5%.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza, se attivata.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato da Generali Italia, ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo *Recesso in caso di sinistro* delle **Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.**

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO - PREVENZIONE E ASSISTENZA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

- **dall'Italia il numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO - ALL RISKS IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

PREMESSA

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, alle tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di intervenire con rapidità per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione delle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO, l'Assicurato diventa membro del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per**, e si garantisce in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento e assistenza tecnica in caso di Sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso, restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste per le Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.



Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma di "Pronto intervento" opera per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

Il Contraente deve:

- contattare tempestivamente il **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**)
 - fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato e concorda tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).

Durante il sopralluogo, il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività e **formula una proposta tecnico economica**.

Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può essere contattato ai riferimenti indicati al momento della stipula del contratto o della denuncia stessa, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni:

- da **Fenomeno elettrico**;
 - che riguardano la **Garanzia Lastre esterne**;
 - che riguardano la **Garanzia Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature**;
- l'intervento è limitato ai casi in cui l'Indennizzo complessivo si prevede essere superiore a 15.000,00 euro.

In ogni caso:

- il servizio "Pronto Intervento" di **gruppo per**, non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare;
- **Generali Italia** può recedere in qualsiasi momento dal servizio con cessazione della fornitura dello stesso al Contraente/Assicurato, con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma "Pronto Intervento" può essere effettuata una specifica proposta tecnico economica, che, se accettata, deve essere oggetto di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** sono a carico del Contraente/Assicurato e - **a seguito della verifica dell'operatività della copertura assicurativa** - possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) e successivi del Codice civile.



Esempi di possibili proposte di intervento di gruppo per:

- Opere di salvataggio mediante deumidificazione e applicazione oli protettivi
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici
- Risanamento di Fabbricati civili e industriali
- Decontaminazione di merci, attrezzature e arredi
- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione

- Il tempo medio di 24 ore tra la chiamata e il sopralluogo sopra indicato è indicativo e non vincolante.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e consigliati da **gruppo per** resta a esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.



Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di potersi avvalere del programma “Pronto Intervento” del gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall’attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell’inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica); predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d’intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all’accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo pagato in base alle condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Per la Garanzia *Ricorso terzi*, se attivata, l’Assicurato deve il prima possibile informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l’Assicurazione della responsabilità civile³.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all’Indennizzo il Contraente o l’Assicurato che:

- esagera dolosamente l’ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.



Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- d) verificare separatamente, per ciascuna Partita, colpita dal Sinistro, l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico** ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **Fabbricato**:
 - si stima il relativo **"Valore a nuovo"**. Per "Valore a nuovo" si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **"Valore allo stato d'uso"**, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per le Partite **"Macchinario - Attrezzatura - Arredamento"** e **"Impianti di energia rinnovabile"**:
 - si stima il relativo **"Valore a nuovo"**. Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
 - se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **"Valore allo stato d'uso"**, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- per la Partita **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tenere conto dei profitti sperati. Le Merci, tanto finite, che in corso di lavorazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione, allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
- Per le **Merci vendute in attesa di consegna**, il loro valore si stima in base al prezzo di vendita se non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata separatamente per ogni singola Partita, secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con



detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**

b) il secondo - detto "supplemento di Indennizzo" - è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita "Fabbricato" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).

- per i beni che rientrano nella Partita "**Fabbricato**", se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce "**Valore allo stato d'uso**", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- Per i beni che rientrano nelle Partite "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**" e "**Impianti di energia rinnovabile**", l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo - detto "supplemento di Indennizzo" - è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per le Partite "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" e "Impianti di energia rinnovabile" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).

Per gli "Impianti di energia rinnovabile", se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto dell'Impianto, non può essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato come alla lettera a).

Per trasformatori, inverter e batterie di accumulo l'Indennizzo è così determinato:

- **l'Indennizzo è pari alla somma dei due valori di cui alle lettere a) e b), alla quale viene applicata una riduzione del 10% per ogni anno d'esercizio fino a una massima riduzione del 70%.**

Per i beni che rientrano nelle Partite "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**" e "**Impianti di energia rinnovabile**", se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce "**Valore allo stato d'uso**", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Non è riconosciuto alcun Indennizzo per:

- **gli inverter e trasformatori, trascorsi 10 anni dalla data documentata di installazione;**
 - **le batterie di accumulo, trascorsi 8 anni dalla data documentata di installazione.**
- per i beni che rientrano nella Partita "**Lastre esterne**", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo - detto "supplemento di indennizzo" - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita "Lastre esterne" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come alla lettera a).

Per i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal "Valore a nuovo", di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Per gli **Archivi e Modelli e stampi**, la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità dei beni stessi, **escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.**

Che cosa NON è assicurato

Per gli Archivi è escluso anche il valore intrinseco, inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.



Per i **Supporti di Dati**, la determinazione del danno si fa in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa NON è assicurato

Per i **Supporti di Dati** sono esclusi:

- il valore intrinseco dei **Dati informatici** in essi contenuti;
- i costi di ripristino dei **Dati informatici** stessi.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e, pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le **raccolte e collezioni**, si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **Macchine elettroniche, se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, per la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche, escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
 - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo";
- per l'**Hardware**, si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
 - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso" - intendendo per tale il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo".

Per i beni che rientrano nella Partita "**Merci**", la determinazione del danno si ottiene con la detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese e del valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se, a seguito di Sinistro, risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiarie con la mancata consegna. **L'avvenuta vendita deve risultare dalle prescritte scritture.**

Art. 1.8 Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite "**Fabbricato**", "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", "**Merci**", "**Impianti di energia rinnovabile**", valutato in base a quanto previsto agli articoli precedenti, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tali Partite in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione CATTOLICA ATTIVA Imprese&Artigiani contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, la regola proporzionale sopra descritta **non si applica per i Sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna delle sopraindicate Partite colpite da Sinistro e con il massimo complessivo di 10.000,00 euro** e quindi l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro, **ai fini della determinazione di tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti dal contratto.**

Per **Valori, Archivi e Supporto di Dati** e per le Partite "**Lastre**" e "**Merci in refrigerazione**", la regola proporzionale sopra descritta non si applica e quindi l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.



Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Macchinari - Attrezzatura - Arredamento" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa,
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite "Fabbricato", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" e "Lastre esterne" Generali Italia paga il "supplemento di Indennizzo", se previsto, entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene - salvo comprovata forza maggiore - entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building), sono riconosciute a lavori ultimati in conformità alle suddette caratteristiche, se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulata una polizza distinta per ognuna di tali Partite.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite, se:**

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **ed è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell'attività dichiarata.**



Se le somme assicurate per le Partite “Fabbricato”, “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, “Merci” e “Impianti di energia rinnovabile” sono complessivamente:

- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Se il danno interessa le Partite “Fabbricato”, “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento”, “Impianti di energia rinnovabile”, l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del “Valore a nuovo”. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul “supplemento di Indennizzo” che a lui spetta in base al “Valore a nuovo”, che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del Sinistro, se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi.

La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'articolo 1914 del Codice civile;
- dal paragrafo “Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile” dell'articolo *Beni assicurati* delle Condizioni Specifiche che regolano le Garanzie Incendio (All Risks o Rischi nominati).

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.

³ Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.”

⁴ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma “Pronto intervento” del **gruppo per**, se sono attivate anche le Garanzie:

- In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks,
- In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi Rischi nominati,

è attivo e opera negli stessi termini disciplinati nelle relative **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, anche per le Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici.

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ferma la facoltà - se attive anche le Garanzie sopra indicate - di attivare il programma “Pronto Intervento” del gruppo per, e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale è indicato:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i “Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.



Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; è possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "Valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. *Assicurazione parziale – regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"**, **"Arredamento"**, si stima il relativo "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato con i limiti indicati al successivo articolo *Determinazione del danno*;
- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.



Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita “**Fabbricato**”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione da tale risultato del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
 - b) il secondo - detto “supplemento di indennizzo” - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.
- Per il “**Terreno**” l'importo del danno è dato dall'ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
- per i beni che rientrano nelle voci “**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**” e “**Arredamento**”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo - detto “supplemento di indennizzo” - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “Valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le “**Merci**” la determinazione del danno si ottiene con detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese e del valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Compensazione fra Partite

Per le Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato, Attrezzatura e Arredamento”, se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita in proporzione tra le altre Partite per le quali c'è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro³.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.



Come opera la compensazione fra Partite?

Esempio

- Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”: 50.000,00 euro
- Partita “Fabbricato”: 100.000,00 euro
- Valore “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore “Fabbricato” al momento del Sinistro: 90.000,00 euro
- Totale Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature”: 150.000,00 euro
- Totale valore “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature” al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due partite assicurate pari a 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.



Art. 1.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'articolo *Valore dei beni assicurati*, eccede, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
 - Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
 - Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro
- Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00 / 60.000,00) = 36.666,67$$

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura e Arredamento il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento viene corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite, è stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.



Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiore a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Se il danno interessa le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del Sinistro, se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile per le spese di salvataggio;
- dall'articolo *Beni assicurati*, al paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile", se attivate anche Garanzie In Solidità - Danni ai beni - Incendio All Risks o Incendio e altri eventi Rischi nominati.

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.

³ Secondo l'art. 1907 del Codice civile.

⁴ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE IN GUARDIA - FURTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, con indicazione delle circostanze del fatto e l'importo approssimativo del danno²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) se sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori e esperire, se ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Per i "Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà" (articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche In Guardia - Furto), in caso di Sinistro, spetta al Contraente compiere gli atti necessari per accertare e determinare i danni in via definitiva. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato in base alle coperture attivate con la presente sezione di Garanzie non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Merci** - si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- b) **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**:
 - se le somme assicurate non sono soggette a indicizzazione, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* del Modulo Generale, si stima il "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tener conto del deprezzamento previsto. Sono escluse dalla copertura "valore a nuovo" i beni fuori uso o non più utilizzati per l'uso corrente al momento del sinistro.

Art. 1.6 Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno:

- per **Merci** e **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**, se le somme assicurate non sono soggette a indicizzazione, si considera:
 - per i beni sottratti, del valore che avevano al momento del Sinistro;
 - per i beni danneggiati, del costo di riparazione, col limite del valore che avevano al momento del Sinistro;
- per **Merci**, se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, si considera:
 - per i beni sottratti, del valore che avevano al momento del Sinistro;
 - per i beni danneggiati, del costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**, se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* della SEZIONE



NORME COMUNI DEL PRODOTTO, si considera il “Valore a nuovo” ma con il limite massimo del costo di riparazione, se inferiore al “Valore a nuovo” stesso;

- per gli **Archivi** si considerano le spese sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) e il costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione a stato, uso e utilizzabilità dei beni stessi;

Che cosa non è assicurato

È escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati**, si considera il costo di riparazione o rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- **il valore intrinseco dei Dati informatici contenuti nei Supporti;**
- **i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**
- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, con valutazione delle spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro

In caso di Sinistro, la somma assicurata con la Partita “**Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**” e i relativi limiti di Indennizzo, sono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'Indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno che può essere indennizzato al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza restituzione di Premio.

Generali Italia reintegra inoltre in automatico la somma assicurata con la Partita “**Merci, Macchinario, Attrezzatura, Arredamento**” di un importo pari a quello dell'Indennizzo pagato fino a raggiungere, per uno o più Sinistri accaduti nel periodo di assicurazione, una somma complessiva uguale a quella assicurata all'inizio.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti sono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha notizia. Se Generali Italia indennizza il danno in modo integrale, i beni recuperati diventano di sua proprietà.

In caso di Indennizzo parziale, il valore del recupero si divide tra Generali Italia e l'Assicurato nella stessa proporzione. In entrambi i casi, l'Assicurato può riprendere i beni recuperati se restituisce a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - QUOTA FATTURATO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza¹;
- fornire a proprie spese a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto, entro trenta giorni dalla fine del Periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- tenere a disposizione registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, mettere a disposizione di Generali Italia tale documentazione contabile e, per le aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.



ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- usa mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- tra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, questo è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente sezione;
- verificare se si applica quanto previsto all'articolo *Assicurazione parziale* della presente sezione;



e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo tali criteri di valutazione.

In caso di Sinistro che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali devono essere impostate ed eseguite in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Se durante il Periodo di indennizzo l'Assicurato realizza Fatturato con l'attività dichiarata e riportata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa dedicata alle Garanzie del presente Modulo, in ubicazione diversa da quella nella stessa indicata a beneficio proprio, sia in maniera diretta, sia tramite altri, per il calcolo dell'Indennizzo, tale Fatturato è incluso nel Fatturato realizzato durante il Periodo di indennizzo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni Specifiche di queste Garanzie, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Art. 1.6 Anticipo indennizzi

In caso di esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un acconto del 50% della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e 100.000,00 euro, alle seguenti condizioni:

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **l'Assicurato ha fornito a Generali Italia la prova inequivocabile che ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita dello stesso tipo di merci;**
- **è prevedibile un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto non prima di 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, solo se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non può superare 1.000.000,00 di euro, a prescindere dall'ammontare stimato del Sinistro.

Art. 1.7 Onorari dei periti e consulenti

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie del presente Modulo, indennizza, fino a concorrenza dell'importo complessivo di **5.000,00 euro**:

- le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato ha scelto e nominato conformemente a quanto previsto all'articolo *Procedura per la valutazione del danno*;
- la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;
- i costi per gli onorari di:
 - architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a Sinistri e i costi
 - società di revisione, che l'Assicurato ha dovuto sostenere per produrre dettagli in merito alla contabilità o ad altri documenti dell'azienda, prove, informazioni e ogni altro elemento che è tenuto a produrre e per certificare che tali dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata



in base alla tabella dei rispettivi ordini professionali ed **escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - ALTRE GARANZIE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Per le Garanzie:

- *Diaria per interruzione di attività*
- *Danni indiretti*
- *Maggiori spese*
- *Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici*
- *Maggiori spese da Furto*

se attivate, si applicano le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO previste per le rispettive Garanzie di riferimento.

¹ Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.

